



COMUNE DI SALGAREDA

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

pec: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Prot. n. 9044
ID pratica: 00191530260-20102017-1443

Salgareda 24/08/2018

VERBALE

SECONDA RIUNIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

in forma simultanea in modalità sincrona
(ai sensi dell'art. 14 bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990)

OGGETTO: richiesta di variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 55/2012 e dell'articolo 8 del DPR 160/2010 per ampliamento del complesso produttivo esistente destinato a produzione ed imbottigliamento vino, localizzato in Via Correr, 17 a Salgareda (TV).

Richiedente: Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in via Correr, 17 (P.IVA 0019153).

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11:10.

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di agosto presso la Sala Consigliare della sede Municipale del Comune di Salgareda (TV), in Via Roma 111, si riunisce la seconda riunione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea sincrona per l'esame del procedimento in oggetto.

- Assume la presidenza ed il coordinamento della Conferenza l'arch. Gabriele Favaretto, in qualità di Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
- Assume le funzioni di segretario e verbalizzante l'ing. Ines Inglese, Istruttore Tecnico dell'Area Tecnica del Comune di Salgareda.

Si procede alla registrazione dei Soggetti invitati alla conferenza come di seguito elencati:

ENTE/SOCIETA'	NOME COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso				X
ULSS 2 Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità				X
Consorzio di Bonifica Piave				X
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso				X

<i>Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Viabilità</i>				X
<i>Genio Civile di Treviso</i>				X
<i>Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;</i>				X
<i>Comune di Salgareda - Polizia Locale</i>				X
<i>ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell’Ambiente - U.O. Fisica Ambientale</i>				X

Risultano altresì presenti senza diritto di voto:

- la Ditta Casa Vinicola Bosco Malera srl
- il Progettista incaricato arch. Granzotto Valter con domicilio professionale presso PROTECO engineering. S.r.l., in Via Cesare Battisti , 39 in San Donà di Piave (VE), iscritto con il n. 805 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia;
- oltre a tutti coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati:

Il Presidente illustra ai presenti le modalità di svolgimento della presente riunione dopodiché procede con la lettura delle seguenti premesse.

Premesso:

- che la Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in Via Correr, 17 (P.IVA 0019153) con nota registrata al prot. n. 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613 del 22.10.2017, integrata successivamente in data 30.10.2017 prot. 10964, ha presentato istanza finalizzata alla ristrutturazione e all’ampliamento del complesso produttivo localizzato in via Correr, 17, mediante la procedura di variante urbanistica al vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010, nell’area censita in catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 9 mappali n. 29-1131-902-1130-1136-31-1132-1133-1134-1135-1137-1139-544-570-921;
- che il progetto (ID pratica: 00191530260-20102017-1443), allegato alla suddetta istanza è stato depositato allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite portale telematico UNIPASS, a firma dell’arch. Granzotto Valter, con studio professionale in Via Cesare Battisti, 39/1 a San Donà di Piave (VE);
- che l’azienda, a seguito dell’acquisizione dei due fabbricati residenziali denominati in progetto fabbricato B e fabbricato C si estende su una superficie di mq. 20.982 ed il progetto in particolare consiste nelle seguenti opere:
 - *Cambio di destinazione d’uso del fabbricato denominato B in spogliatoi per i dipendenti, servizi igienici, locale pausa, sala riunioni e uffici;*
 - *Ampliamento dell’edificio esistente con la costruzione di un nuovo deposito;*
 - *Opere interne nell’edificio esistente per riorganizzare gli spazi della produzione;*
 - *Risistemazione degli spazi esterni con la riorganizzazione dei percorsi degli automezzi in entrata e in uscita con creazione nuovi stalli di sosta per gli automezzi pesanti e un nuovo parcheggio per i dipendenti di circa 30 nuovi stalli;*
 - *Ricollocazione degli impianti di azoto e di gpl e realizzazione di nuovo impianto antincendio;*
 - *Realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche e di vasca di laminazione di 900 mc;*
 - *Modifica delle rampe di accesso dalla Strada Provinciale SP34;*
- che il Comune di Salgareda (TV) ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1° variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016;

- che il Comune di Salgareda ha adottato la 3° variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.06.2018;
- che l'attività in essere è classificata dal PAT come attività produttiva in zona impropria e pertanto sottoposta alle disposizioni e direttive dell'art. 13 comma delle N.T.A. del P.A.T. riferito a tali attività;
- che l'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T. stabilisce in particolare che non costituisce variante al P.A.T. la procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'art. 5 del DPR 447/98 (ora art. 8 del DPR 160/2010) finalizzata all'ampliamento delle attività produttive esistenti precisando che *“qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.000 mq.”*
- che l'intervento costituisce variante al PAT e PI in quanto il PAT consente per tali attività esclusivamente gli ampliamenti fino all'80% per cento della superficie coperta esistente e comunque non superiori a 1.000 mq., ai sensi dell'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T., mentre l'ampliamento in progetto è di 3.635,24 mq.;
- che l'area in cui insiste l'edificio è classificata dal PAT come un ambito di “invariante di natura ambientale”: AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) e, pertanto, andando ad intervenire su un'invariante, l'intervento si configura come variante al PAT;
- l'intervento di ampliamento dell'attività esistente ricade, inoltre, in base alle previsioni del P.I. vigente, in una “Z.T.O. E3 agricola”, ossia in un ambito in cui non è consentito l'insediamento di tale attività per cui l'intervento proposto risulta in contrasto con il P.I. vigente;
- che il ricorso ai procedimenti di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) comportanti variazione urbanistica è previsto “nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale”, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55 del 31/12/2012;
- che la L.R. n. 55 del 31/12/2012, all'art. 4 prevede che in variante allo strumento urbanistico attuativo generale siano realizzabili, mediante procedimento unico di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico;
- che il Responsabile SUAP del Comune di Salgareda con nota prot. N. 12150 del 27/11/2017 ha disposto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, la convocazione della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, con la seguente precisazione: *“l'ufficio scrivente ha avviato nei confronti della ditta richiedente, un procedimento per accertata illegittimità di una parte dell'impianto di spumantizzazione ubicato all'esterno ed a ridosso del confine sud-ovest dell'area di proprietà, in quanto realizzata parzialmente in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, essendo l'area in questione sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fascia di ml. 150 fiume Piave), come si evince dalle tavole dei vigenti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e del Piano degli Interventi (P.I.). Si ritiene che trattandosi di una porzione puntuale e definita di un impianto, non riguardante gli edifici oggetto dell'ampliamento di cui all'oggetto, si possa procedere comunque con l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 subordinando comunque l'accoglimento dell'istanza alla preventiva conclusione positiva del procedimento di sanatoria per le suddette opere illegittime.”*
- che con nota prot. n. 12262 del 29/11/2017 è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 convocando i seguenti Enti:
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
 - Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
 - Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ecologia ed Ambiente, Gestione Integrata delle Acque e Viabilità;
 - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;
 - ULSS 2 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale;
 - Consorzio di Bonifica Piave;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

- *Comune di Salgareda – Area Tecnica - Ufficio Polizia Locale;*
- che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della suddetta Conferenza di servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (**14/12/2017**) sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina:
 - *Ufficio Tecnico Comune di Salgareda: prot. N. 12691 del 11/12/2017;*
 - *Unità di Progetto Genio Civile di Treviso: prot. N. 12775 del 12/12/2017 integrato con precisazioni con nota prot. N. 13197 del 22/12/2017;*
 - *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale prot. N. 12930 del 15/12/2017;*
- che l'ufficio SUAP ha provveduto ad inoltrare alla ditta le suddette richieste di integrazione con nota prot. N. 13076 del 20/12/2017 concedendo ai sensi di legge il termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
- che la ditta con nota Prot. n. 629 del 19/01/2018 ha richiesto una proroga motivata di ulteriori trenta giorni rispetto a quelli concessi per la presentazione delle integrazioni suddette;
- che con nota Prot. n. 828 del 24/01/2018 sono stati concessi trenta giorni, come richiesto;
- che la ditta ha inoltrato la documentazione integrativa con note Prot. N. 1788, 1789, 1790, 1791 del 19/02/2018;
- che la ditta con note prot. N. 1968, 1969 del 21/02/2018 ha inoltrato una richiesta di compatibilità paesaggistica per una parte dell'impianto di spumantizzazione esterno in quanto realizzato senza previa autorizzazione paesaggistica, come evidenziato nella suddetta nota del R.U.P. prot. N. 12150 del 27/11/2017 di indizione della conferenza di servizi;
- che con nota prot. N. 2196 del 27/02/2018 del R.U.P.- Responsabile SUAP sono stati sospesi i termini del procedimento avviato con nota prot. 12262 del 29/11/2017, subordinando il riavvio degli stessi ad avvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di accertamento da parte della competente la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota del 12/03/2018 Prot. 1429, registrata all'Ufficio protocollo del Comune di Salgareda in data 12/03/2018 Prot. N. 2729, ha comunicato la compatibilità dei vasi vinari con la valenza paesaggistica dell'area vincolata a seguito degli interventi di mascheratura riportati nel progetto di mitigazione proposto dalla ditta proprietaria mediante la suddetta richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 31/2017;
- che la ditta ha inoltrato ulteriore documentazione integrativa con note prot. N. 3915 del 09/04/2018 e prot. n. 4159 del 13/04/2018;
- che con nota prot. N. 4466 del 20/04/2018 del R.U.P.- Responsabile SUAP sono stati riavviati i termini del procedimento in parola, precedentemente sospesi per le suddette motivazioni, concedendo quale termine ultimo il giorno 26/06/2018 alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per la trasmissione delle rispettive determinazioni;
- che il Responsabile del procedimento-Responsabile SUAP con nota prot. n. 4560 del 24/04/2018 ha comunicato (mediante raccomandata A/R) ai rispettivi residenti a ridosso dell'intersezione di Via Correr con la Provinciale S.P. 34, in qualità di controinteressati ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il riavvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico per la ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera precisando che l'intervento in progetto prevede anche la modifica dell'intersezione tra Via Correr e la Strada Provinciale S.P.34 con l'eliminazione delle due rampe esistenti e la realizzazione di un'unica rampa a "T".;
- che è stato, inoltre, reso noto, mediante specifico Avviso pubblico prot. n. 4558 del 24/04/2018 rivolto alla cittadinanza residente in Via Correr, pubblicato sull'Albo Pretorio del comune e sulle bacheche comunali presenti nel territorio, il riavvio del procedimento avente ad oggetto la "Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera in variante al P.A.T. ed al P.I." con la modifica dell'intersezione tra Via Correr e la Strada Provinciale SP34 con l'eliminazione delle due rampe esistenti e la realizzazione di un'unica rampa a "T".;
- che con nota prot. N. 6152 del 05/06/2018 il Responsabile del procedimento ha comunicato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuta sostituzione, per un errore di caricamento da parte della ditta, dell'elaborato n. 22 "opere di mitigazione stato di progetto", rilevando che lo stesso non costituiva modifica sostanziale ma esclusivamente un mero adeguamento alla valutazione di impatto acustico già allegata al progetto;

- che le seguenti Amministrazioni invitate hanno comunicato la loro determinazione entro il previsto termine perentorio del **26 giugno 2018**:

ENTI/AMMINISTRAZIONI INVITATI	DETERMINAZIONE	NOTE Ufficio SUAP
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (prot. N. 12770 del 12/12/2017)	<u>Parere di conformità</u> alla normativa di prevenzione incendi con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
ULSS 2 Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità (prot. N. 415 del 12/01/2018 prot. N. 5741 del 25/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Consorzio di Bonifica Piave (prot. N. 2724 del 12/03/2018)	<u>Rilascio autorizzazione idraulica</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (prot. N. 5510 del 21/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Viabilità (prot. N. 5797 del 28/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni e precisazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 8 del 23/05/2018	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Genio Civile di Treviso (prot. N. 5937 del 31/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; (prot. N. 6805 del 25/06/2018 prot. N. 7050 del 29/06/2018)	<u>Parere favorevole</u> <u>con richiesta di modifica e/o integrazioni al progetto</u>	Trattasi modifiche e/o integrazioni al progetto non rinviabili alla fase esecutiva che dovranno essere valutate preventivamente dalla competente Autorità di Bacino.
Comune di Salgareda Ufficio Tecnico – Polizia Locale (prot. N. 6824 del 25/06/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale (prot. N. 6933 del 27/06/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto

- che l'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota prot. N. 6805 del 25/06/201, ha espresso "...(*omissis*) **parere favorevole** subordinatamente **alla prescrizione** che l'ampliamento proposto realizzi un innalzamento del piano di calpestio di almeno 1 metro rispetto all'attuale piano campagna o venga adottata una misura di mitigazione di analoga efficacia", precisando con nota integrativa successiva del 29/06/2018 prot. N. 7050 che "...(*omissis*) le richiamate esigenze di difesa impongono, pertanto, che l'ipotesi progettuale debba essere opportunamente modificata e/o integrata (*omissis*)" specificando che "...(*omissis*) rimane prerogativa di codesto Ufficio valutare, ai fini dell'assunzione della determinazione della conferenza di servizi, se le soluzioni difensive che dovranno inderogabilmente essere adottate comportino o meno una modifica sostanziale del progetto";

- che le prescrizioni del suddetto parere dell'“Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione” richiedono una modifica e/o integrazione al progetto presentato non rinviabile alla fase esecutiva del progetto;
- che in data 03.07.2018 prot. n. 7136 è stata convocata la “PRIMA” riunione della Conferenza di Servizi in forma “simultanea” (in seduta pubblica) e che la suddetta convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sulle varie bacheche comunali e sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Salgareda (TV) alla voce “Pianificazione e governo del territorio” assieme agli elaborati del progetto;
- che sono stati nuovamente invitati a partecipare alla presente riunione della Conferenza di Servizi i seguenti Enti:
 - *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;*
 - *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;*
 - *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ecologia ed Ambiente, Gestione Integrata delle Acque e Viabilità;*
 - *Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;*
 - *ULSS 2 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;*
 - *ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale;*
 - *Consorzio di Bonifica Piave;*
 - *Comando Provinciale Vigili del Fuoco;*
 - *Comune di Salgareda – Area Tecnica - Ufficio Polizia Locale;*
- che alla riunione della suddetta Conferenza di Servizi sono stati, altresì invitati direttamente o mediante avviso pubblico, senza diritto di voto:
 - la Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.;
 - il Progettista incaricato arch. Granzotto Valter, con studio professionale in Via Cesare Battisti, 39/1 a San Donà di Piave (VE);
 - oltre a tutti coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati;
- che il Verbale della suddetta conferenza di Servizi è stato pubblicato sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Salgareda (TV) alla voce “Pianificazione e governo del territorio”;
- che, come si evince dal verbale della suddetta “PRIMA” Conferenza di Servizi, la conclusione definitiva della conferenza è stata demandata ad altra Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi entro 45 giorni dalla conclusione della stessa come previsto dall'art. 14-ter, 2° comma, della L. 241/1990 per la risoluzione definitiva delle prescrizioni del parere dell' Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- che il responsabile del procedimento con nota prot. N. 7534 del 12/07/2018 ha trasmesso copia del suddetto verbale alla ditta, al progettista ed all'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, precisando di procedere all'adeguamento del progetto alle richieste della suddetta Autorità in modo tale da esaminarlo nella riunione conclusiva da indirsi entro il 24/08/2018 andando a concludere definitivamente il procedimento esclusivamente con uno dei seguenti esiti: approvato, approvato con prescrizioni, respinto;
- che la ditta con nota prot. n. 8634 del 10.08.2018 ha trasmesso la documentazione adeguata alle suddette prescrizioni e condizioni della suddetta Conferenza di Servizi;
- che con nota prot. 8789 del 17.08.2018 è stata indetta e convocata per il giorno 24.08.2018 la seconda riunione della Conferenza di Servizi in forma “simultanea” (in seduta pubblica);
- che la suddetta convocazione è stata resa nota mediante specifico Avviso Pubblico prot. n. 8790 del 17.08.2018 pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sulle varie bacheche comunali;
- che sono stati nuovamente invitati a partecipare alla presente riunione conclusiva della Conferenza di Servizi i seguenti Enti:
 - *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;*
 - *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;*
 - *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ecologia ed Ambiente, Gestione Integrata delle Acque e Viabilità;*
 - *Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;*

- ULSS 2 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale;
- Consorzio di Bonifica Piave;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comune di Salgareda – Area Tecnica - Ufficio Polizia Locale;
- che alla riunione conclusiva della suddetta Conferenza di Servizi sono stati, altresì invitati direttamente o mediante avviso pubblico, senza diritto di voto:
 - la Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.;
 - il Progettista incaricato arch. Granzotto Valter, con studio professionale in Via Cesare Battisti, 39/1 a San Donà di Piave (VE);
 - oltre a tutti coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati;

Preso atto che per il progetto in esame è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) ai sensi del paragrafo 2.2 dell'“ALLEGATO E” alla DGR 1400/2017, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi del paragrafo 2.2 dell'“ALLEGATO E” alla DGRV n. 1400 del 29/08/2017, a firma del Sig. Amelio Costantin, legale rappresentante della ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.;
- Relazione tecnica di non necessità alla valutazione di incidenza ambientale a firma dell'arch. Granzotto Valter con domicilio professionale presso PROTECO engineering. S.r.l., in Via Cesare Battisti, 39 in San Donà di Piave (VE), iscritto con il n. 805 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia;

Preso atto, altresì, del parere motivato n. 21 del 20.02.2018 trasmesso dalla “Commissione Regionale V.A.S. –Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica”, con nota registrata all'ufficio prot. n. 2290 del 28.02.2018 nella quale viene dato atto che *“la proposta si sviluppa come un intervento di riorganizzazione e rafforzamento di attività e strutture già esistenti, che, grazie alla precedente acquisizione di due nuclei abitativi adiacenti all'azienda permette di ottimizzare le attività produttive esistenti; l'ampliamento è funzionale allo sviluppo aziendale e a un adeguamento del traffico di merci pesanti in entrata e uscita dalla sede stradale costituita dalla SP34, opera che migliorerà la qualità dell'infrastruttura territoriale, avendo effetti positivi sia sull'azienda che sulla comunità”* e viene stabilito che la suddetta variante *“non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente”* nonché disposto, che in fase di attuazione dell'intervento si ottemperi alle prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali consultate e della VIncA allegate al parere in parola;

Il Presidente procede alla verifica dei presenti precisando:

- che l'eventuale presenza dei privati alla suddetta riunione conclusiva, a seguito avviso pubblico, dovrà intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza perché partecipano al voto le sole amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990;
- che nel presente verbale della conferenza di servizi conclusiva in seduta pubblica dovranno comunque risultare le eventuali proposte, opposizioni e osservazioni formulate dai privati in sede di partecipazione alla seduta o mediante il deposito di osservazioni documentali;

Il Presidente informa i presenti che hanno comunicato anticipatamente la loro assenza alla riunione i seguenti Enti:

- Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ecologia ed Ambiente, Gestione Integrata delle Acque e Viabilità;
- ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale;

Il Presidente evidenzia che il Sindaco ha comunicato in mattinata l'impossibilità a presenziare alla riunione a causa di un imprevisto inderogabile;

Il Presidente riassume le conclusioni della precedente prima riunione istruttoria in forma "simultanea" (in seduta pubblica), svoltasi in data 10/07/2018, e rileva che, a seguito dell'invio delle suddette integrazioni da parte della ditta, sono pervenuti i seguenti pareri:

- *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, prot. n. 8961 del 22/08/2018:*
La Provincia di Treviso ribadendo il parere favorevole con prescrizioni (Parere Comitato Tecnico Provinciale n. 8 del 23/05/2018) ha comunicato che "... (omissis) .. Si ribadisce quanto precisato nella PRIMA conferenza dalla Dott.ssa Maria Pozzobon e si informa che, per questioni organizzative interne, non sarà possibile poter essere presenti alla conferenza di servizi convocata per il giorno 24 agosto p.v."
- *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - nota prot. 8996 del 23.08.2018:* *"la scrivente, preso atto della documentazione trasmessa, rileva che non sono stati sviluppati ed approfonditi gli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale e già prescritti con la nota prot. n. 2387 del 6 luglio 2018. Si esprime pertanto parere non favorevole";*

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, disciplinante le modalità di conclusione delle conferenze di servizi in forma simultanea (con riunione), *"all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";*
- che pertanto, ai sensi del suddetto art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, in caso di mancata partecipazione del rappresentante unico alle riunioni della conferenza di servizi simultanea non è possibile trasmettere per iscritto il parere contenente l'assenso o il dissenso, come ribadito nella guida relativa alla "Nuova conferenza di servizi – faq, domande e risposte" (FAQ. N. 15 – 31 – 36) del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, aggiornata al 31/12/2017;
- che il Responsabile del procedimento in data 23/08/2018 ha trasmesso la seguente nota e-mail (allegata al presente verbale) alla suddetta Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:
"Facendo seguito al Vostro "parere non favorevole" all'intervento di cui all'oggetto, pervenuto in data odierna, si richiede espressamente, per mezzo della presente, la presenza di un Vostro rappresentante alla riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per domani Venerdì 24/08/2018 alle ore 11,00 presso la Sala Consiglio del Comune di Salgareda, in Via Roma 111 - Salgareda, al fine di confermare il parere espresso, in sede di conferenza simultanea, considerando che l'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 " considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni." consentendo in tal modo all'ufficio scrivente di procedere alla conclusione del procedimento ai sensi di legge".
- che non è presente alcun rappresentante dell'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 sopra richiamato, non può essere considerato ai fini della conclusione della Conferenza il parere pervenuto in data 23.08.2018 prot. 8996;

Considerato, tuttavia, che le criticità sollevate dall'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione attengono ad aspetti relativi alla difesa e alla sicurezza di beni e persone e, più in generale, alla salute e alla sicurezza pubblica e, pertanto, non può essere ignorato;

Ritenuto, pertanto, di prendere in considerazione il suddetto parere dell'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e di invitare la ditta ed il progettista arch. Granzotto Valter a provvedere, nell'arco della fase di deposito della variante e della successive integrazioni, ad approfondire gli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale come richiesto dal suddetto Ente, in modo da risolvere tale problematica prima dell'espressione del parere del Consiglio Comunale previsto dall'art. 4 comma 6 della L.R. 55/2012 precisando che la ditta dovrà garantire mediante una valutazione di compatibilità idraulica l'incolumità delle persone nonché esimersi il Comune da future richieste di risarcimento danni a cose e persone che dovessero derivare da eventuali eventi alluvionali derivanti dall'esondazione del fiume Piave;

Il Presidente dà la parola all'arch. Valter Granzotto, in qualità di progettista dell'intervento, che in merito alle criticità rilevate dall'Autorità di Bacino, dichiara che nella documentazione integrativa trasmessa in data 10.08.2018 prot. 8634, è stata effettuata la verifica delle paratie in progetto in relazione alla spinta idrodinamica possibile, ma dichiara che si attiveranno per la risoluzione di questo aspetto con l'Autorità di Bacino.

Viene data la parola alla geom. Tiziana Bonora che interviene quale libero professionista operante nel territorio comunale che ribadisce quanto già espresso nella prima seduta della Conferenza di Servizi in merito alla corsia di fuga prevista da progetto ritenuta insufficiente e pericolosa.

A sostegno interviene il Consigliere comunale ing. Sabrina Mazzon sostenendo che l'intervento sulla viabilità interessante l'argine doveva essere valutato a lungo termine, tenendo conto che dovrebbe essere in grado di sostenere il traffico nel lungo periodo in condizioni di sicurezza e non limitandosi ad intervenire esclusivamente per le immediate esigenze della ditta.

Il Presidente richiama l'attenzione sulla problematica inerente gli odori provenienti dal fosso antistante la proprietà della ditta sollevato dal Sindaco nella prima Conferenza di Servizi.

A tal proposito interviene il sig. Costantin Amelio, in qualità di legale rappresentante della ditta, dichiarando che gli odori provengono dall'impianto di depurazione che è stato da poco adeguato con un'attrezzatura che filtra giornalmente i fanghi di deposito.

Dichiara, comunque, che tutti gli scarichi sono convogliati nel depuratore (che, comunque, non scarica le acque depurate nel fosso antistante la proprietà, ma in altro fosso) e, solo le acque meteoriche del piazzale antistante l'impianto vengono convogliate nel fosso antistante.

Il Presidente conferma che dovranno essere effettuate analisi con campionature prima dell'agibilità anche parziale del fabbricato.

Richiamato integralmente il Verbale della "PRIMA" riunione della Conferenza di Servizi in forma "simultanea";

Vista la legge regionale 27/06/1985 n. 61, e ss.mm.ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss .mm.ii.;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31/12/2012 n. 55 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 23/04/2004 n. 11, e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. N. 1322 del 10/05/2006;

Vista la D.G.R.V. N. 103 del 30/07/2013;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015;

Vista la legge regionale 06/06/2017 n.14.

Tutto ciò premesso,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

DISPONE

- 1) la conclusione “positiva” della Conferenza di Servizi decisoria, considerato che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990, il parere “non favorevole” dell’Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, pervenuto in data 23.08.2018 prot. 8996, non può essere tenuto in considerazione ai fini dell’esito della presente Conferenza (il sopra citato art. 14 ter comma 7 infatti recita: “*Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni*”), demandando, tuttavia, alla fase di deposito e successive osservazioni della variante in oggetto, la verifica degli aspetti idrodinamici e dell’impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale come richiesto dall’Autorità di Bacino precisando che la ditta dovrà garantire mediante una valutazione di compatibilità idraulica l’incolumità delle persone nonché esimere il Comune da future richieste di risarcimento danni a cose e persone che dovessero derivare da eventuali eventi alluvionali derivanti dall’esondazione del fiume Piave;
- 2) di allegare al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, i pareri trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento di cui all’oggetto entro il termine della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona precisando che l’esecuzione dell’intervento dovrà attenersi alle prescrizioni espresse dai seguenti enti: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ULSS2, Consorzio di Bonifica Piave, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, Provincia di Treviso, Genio Civile di Treviso, Comune di Salgareda ed ARPAV;
- 3) di allegare al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, i suddetti pareri della Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale e dell’Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione pervenuti a seguito della presentazione delle integrazioni al progetto entro il termine della conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona;
- 4) di dare atto che l’Amministrazione procedente procederà ad adottare la determinazione motivata di conclusione della presente conferenza ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e con gli effetti di cui all’articolo 14-quater della L. 241/1990, ossia con un atto separato rispetto al presente verbale sottoscritto da tutti i partecipanti;
- 5) di dare atto altresì, che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012, la suddetta determinazione dell’Amministrazione procedente costituirà adozione di variante al Piano degli Interventi Comunale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, saranno depositati presso la Segreteria del comune per dieci giorni. Dell’avvenuto deposito sarà dato avviso sull’Albo Pretorio e nel sito internet del comune; entro i successivi venti giorni chiunque potrà presentare osservazioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il Consiglio Comunale delibererà sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate;
- 6) che il presente verbale viene redatto in unico originale e verrà trasmesso via PEC a tutti gli Enti convocati;
- 7) che, ai sensi dell’art. 39 “trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente verbale sarà pubblicato nel sito web dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Salgareda (TV) alla voce “Pianificazione e governo del territorio”.

Al termine dei lavori, il Presidente alle ore 12,15 dichiara conclusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Si allegano:

- “Elenco presenze” sottoscritto dai partecipanti alla riunione.

- I seguenti pareri pervenuti in previsione della seconda conferenza di servizi simultanea del 24/08/2018:
 - *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, prot. n. 8961 del 22/08/2018;*
 - *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - nota prot. 8996 del 23/08/2018*
- nota e-mail del 23/08/2018 inviata dal Responsabile del Procedimento all'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:
- pareri trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento di cui all'oggetto entro il termine della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Il Presidente, Responsabile SUAP del Comune di Salgareda

arch. Gabriele Favaretto:

 (firma)

Il Segretario Verbalizzante

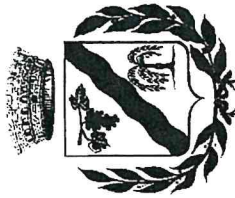
ing. Ines Inglese:

 (firma)



ALLEGATI :

- “Elenco presenze” sottoscritto dai partecipanti alla riunione.
- I seguenti pareri pervenuti in previsione della seconda conferenza di servizi simultanea del 24/08/2018:
 - *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, prot. n. 8961 del 22/08/2018;*
 - *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - nota prot. 8996 del 23/08/2018*
- nota e-mail del 23/08/2018 inviata dal Responsabile del Procedimento all’Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:



COMUNE DI SALGAREDA

Provincia di Treviso

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

pec: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

ELENCO PRESENZE

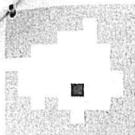
SECONDA RIUNIONE IN MODALITA' SINCRONA A SEGUITO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

DECISORIA FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA

(ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990) – Salgareda 24/08/2018

OGGETTO: richiesta di variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 55/2012 e dell'articolo 8 del DPR 160/2010 per ampliamento del complesso produttivo esistente destinato a produzione ed imbottigliamento vino, localizzato in Via Correr, 17 a Salgareda (TV). Richiedente: Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in via Correr, 17 (P.IVA 0019153).

ENTE	COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA
COMUNE DI SALGAREDA	FABIANETTO GABRIELE	RESPONSABILE AREA EDILIZIA	Fabianetto Gabri
COMUNE DI SALGAREDA	INGRUE INES	SEGRETARIO VERBALE/CAUSANTE	(Ines)
PRIVATO	BONORA TIZIANA	LIBERO PROFESSIONISTA	Bonora Tiziana
PRIVATO	CAPPELLOTTA ANNA MARIA	INSEGNANTE	CappelloTTA Anna Maria
CONSIGLIERE COMUNALE	MAZZON SABINA	LIBERO PROFESSIONISTA	Sabina Mazzon
LOTTICO conf. ven. n. 1	VATIER GIANNI	professionista	Vatier Gianni
4	ALFONSO CASININ	professionista	Alfonso Casinin
BOSCO MALERA	COSTANTIN ANGELO	presidente	Costantin Ange

**PROVINCIA DI TREVISO**

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2018/0069549

Pratica. N° 2017/2271

Resp. Procedimento: **Silvia Roma (0422 656870)**Resp. Istruttoria: **Maria Pozzobon (0422 656893)****Ugo Stefani (0422 6566878)**

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 8861		Biblioteca
Tit. Uff.	22 AGO 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP.
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	
			Treviso, Ambiente
			Attività Prod.

22/08/2018

Al Comune di SALGAREDA

Sportello Unico per le Attività Produttive

Via Roma, 111

31040 SALGAREDA (TV)

OGGETTO: Variante urbanistica a seguito di procedimento SUAP. Ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.r.l. Prot. UNIPASS n. 00191530260-20102017-1443. COMUNICAZIONE.

Premesse

Il Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Salgareda (TV), con lettera, Ns. prot. n. 68800 del 17/08/2018, ha convocato per il giorno 24 agosto c.m., una "SECONDA" Conferenza di Servizi decisoria conclusiva in modalità sincrona, per la valutazione e l'approvazione del progetto indicato in oggetto e ricadente nel territorio comunale di Salgareda (TV), ai sensi dell'art. 8 ex DPR n. 160/10 e dell'art. 4 ex L.R. n. 55/12;

Richiamato il verbale della "PRIMA" conferenza di servizi tenutasi in data 10 luglio scorso (prot. n. 7452 del 10/07/2018) (Ns. Prot. n. 58760 del 11/07/2018);

Ricordato quanto espresso dalla Dott.ssa Maria Pozzobon, delegata quale rappresentante della Provincia di Treviso, in tale conferenza:

"Confermato che la Provincia ha dato parere favorevole con prescrizioni (Parere Comitato Tecnico Provinciale n. 8 del 23/05/2018). Nel caso l'Autorità accetti come misura di protezione le paratie proposte dalla ditta, la Provincia non si discosterà rispetto a quanto già espresso visto che tali misure non incidono sotto i profili urbanistico, ambientale e di viabilità per i quali interviene".

Visti gli elaborati progettuali integrati e trasmessi dal progettista (Ns. PEC n. 68800 del 17/08/2018);

Conclusioni

Si ribadisce quanto già precisato in sede di PRIMA conferenza dalla Dott.ssa Maria Pozzobon e si informa che, per questioni organizzative interne, non sarà possibile poter essere presenti alla conferenza di servizi convocata per il giorno 24 agosto p.v.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Elisabetta Perona.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

DOC:P/001QE5

pag. 1 di 1

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0002951/URB

FASCICOLO 2324

Venezia, 23 AGO. 2018

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 8886		Biblioteca
Tributi	23 AGO 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. ☒
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Ambiente
			Attività Prod.

Comune di Salgareda
Sportello SUAP
Via Roma n. 111
31040 SALGAREDA (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

OGGETTO: DITTA CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L.

"Richiesta di variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 e dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 per ampliamento del complesso produttivo esistente destinato a produzione ed imbottigliamento di vino, localizzato in via Correr 17 Salgareda (TV). Atto di indizione e convocazione seconda riunione in modalità sincrona conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis della l. 241/1990"

In riscontro alla nota in oggetto, si fa seguito alle note prot. n. 2208 del 22 giugno 2018, prot. n. 2301 del 28 giugno 2018 e prot. n. 2387 del 6 luglio 2018, fondate sulla necessità di difesa e di riduzione della vulnerabilità del previsto complesso produttivo e della correlata esposizione di beni e persone.

La scrivente, preso atto della documentazione trasmessa, rileva che non sono stati sviluppati ed approfonditi gli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale e già prescritti con la nota prot. n. 2387 del 6 luglio 2018.

Si esprime pertanto parere non favorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi

(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento

Ing. Francesco Baruffi francesco.baruffi@distrettoalpiorientali.it

Responsabile dell'istruttoria

Avv. Federica Moretti: federica.moretti@distrettoalpiorientali.it

Ing. Daniele Norbiato: daniele.norbiato@distrettoalpiorientali.it

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313
segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it
adbvc.segreteria@legalmail.it

www.alpiorientali.it - PEC: alpiorientali@legalmail.it

sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it
adb.adige@legalmail.it

Tecnico - Comune di Salgareda

Da: favarettogabriele@alice.it
Inviato: giovedì 23 agosto 2018 19:57
A: segreteria@adbve.it
Cc: cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it; federica.maretti@distrettoalpiorientali.it; tecnico@comune.salgareda.tv.it
Oggetto: COMUNE DI SALGAREDA (TV): CASA VINICOLA BOSCOMALERA S.R.L. - CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA DECISORIA DEL 24/08/2018

Priorità: Alta

Alla cortese attenzione dell'avv. Cesare Lanna e dell'avv. Federica Moretti.

Facendo seguito al Vostro “*parere non favorevole*” all’intervento di cui all’oggetto, pervenuto in data odierna, si richiede espressamente, per mezzo della presente, la presenza di un Vostro rappresentante alla riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per domani **Venerdì 24/08/2018 alle ore 11,00 presso la Sala Consiglio del Comune di Salgareda, in Via Roma 111 - Salgareda**, al fine di **confermare** il parere espresso, in sede di conferenza simultanea, considerando che l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 “*considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni.*” consentendo in tal modo all’ufficio scrivente di procedere alla conclusione del procedimento ai sensi di legge.

Cordiali saluti.

Salgareda, 23/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Gabriele Favaretto

N.B. La presente e-mail è stata inviata da un indirizzo di posta elettronica personale.
Per eventuali riscontri pregasi inviare nota al seguente indirizzo e-mail dell'area tecnica del Comune di Salgareda:

tecnico@comune.salgareda.tv.it

--

Questo messaggio è stato analizzato con Libra ESVA ed è risultato non infetto.

ALLEGATI:

- pareri trasmessi dagli Enti coinvolti nel procedimento di cui all'oggetto entro il termine della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Dipartimento Provinciale di Treviso
Servizio Controllo Ambientale – Unità Operativa Fisica Ambientale

Prot. vedi file *segnatura* xml allegato

Cl. 10.20.12-10.20.06

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 6933	Direttore	
Tributi		Ass. San.	
Segreteria	27 GIU 2018	U.P.R.	✓
Demografici		Urbanismo	
Polizia Mun.	Car.	Cl.	Fase.
Messa Com.	Sindaco	Segretario	Artista Prod.

REGIONE DEL VENETO

tramite portale Unipass

Al Responsabile SUAP
Comune di Salgareda

Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento della Casa Vinicola Bosco Malera Srl – pratica Unipass
00191530260-20102017-1443 – parere relativamente a inquinamento acustico e luminoso

Con riferimento alla pratica in oggetto, il presente parere riguarda gli aspetti di inquinamento acustico e di inquinamento luminoso.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si è provveduto ad esaminare la "Relazione Tecnica re.2 – Documentazione Previsionale di Impatto Acustico relativa al progetto di ampliamento di attività esistente" del 2 febbraio 2018 a firma del Tecnico Competente in Acustica arch. Denise Borsoi. L'ampliamento contempla l'aggiunta di una linea di imbottigliamento e delle modifiche logistiche ed organizzative del carico/scarico del prodotto; pertanto alcune delle potenziale fonti di rumore saranno eliminate e/o spostate in aree più lontane dalle abitazioni vicine alle pertinenze dell'azienda. Lo studio ha comportato l'applicazione di tecniche di calcolo con previsione dei livelli di rumore prodotti, utilizzando i valori misurati in ante operam in alcune posizioni e simulando quindi i livelli post operam da confrontare con i limiti di legge.

La stima dell'impatto acustico effettuata si ritiene sia adeguata e rappresentativa della situazione post operam.

I risultati della previsione acustica hanno indotto la ditta a predisporre un piano di interventi di mitigazione acustica consistenti:

- nella disposizione dei nuovi impianti tecnologici rumorosi in punti di minor impatto possibile per i vicinanti;
- nella costruzione di alcune barriere acustiche;
- nell'installazione di limitatori di velocità lungo via Correr;
- nell'installazione di dissuasori antisosta in calcestruzzo o fioriere lungo lo spiazzo di via Correr;
- nella stesura di procedure operativa per la circolazione dei mezzi pesanti all'interno
- del sito produttivo, per le operazioni di sfiato (sgasatura delle vasche), per il funzionamento dei miscelatori (vasche) e per lo svolgimento delle attività produttive a portoni chiusi.

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, si è esaminato il progetto redatto dal p.i. Stefano Gentilin, che riguarda l'illuminazione delle aree esterne dell'Azienda e l'impianto di illuminazione pubblica "accessi alla S.P. n. 34 Sinistra Piave". La norma di riferimento è la Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17. I punti fondamentali della L.R. presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti:

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a).
2. Utilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 lm/W (art. 9, comma 2, lettera b).
3. Rispetto delle luminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI (art. 9, comma 2, lettera c): le luminanze mantenute non dovranno essere superiori, entro le tolleranze, a quelle previste per

le categorie illuminotecniche di progetto/esercizio.

4. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% entro le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d) o spegnimenti e riduzioni di flusso ulteriormente migliorativi.
5. Per i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare apparecchi con rendimento superiore al 60%. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7 (art. 9, comma 11, lettera a)

In base alla documentazione tecnica fornita, si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento ai punti normativi sopra evidenziati.

1. Non sono fornite le schede tecniche degli apparecchi ma viene dichiarato di utilizzare armature cut off. In realtà, per lo meno i proiettori *Guell O* non lo sono, dovrà essere pertanto posta attenzione alla corretta installazione.
2. L'efficienza della sorgente **non** è sempre superiore a 90 lm/W come dovrebbe essere (art. 9, comma 2, lettera b). È consigliabile utilizzare lampade led con temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da indicazioni Arpav allegate.
3. Le luminanze minime non sono valutabili in quanto non è stata individuata la categoria illuminotecnica di riferimento. In assenza di adeguata valutazione dei rischi e di adeguata caratterizzazione illuminotecnica, è impossibile stabilire se i livelli di illuminamento siano o meno corretti. In sostanza per quanto riguarda l'illuminazione stradale si fa riferimento alla norma UNI 11248 del 2016 che fornisce le informazioni per individuare le categorie illuminotecniche, classificare le strade e le categorie illuminotecniche di ingresso per l'analisi dei rischi e la procedura per l'analisi del rischio. Per l'illuminazione delle aree esterne andrà verosimilmente applicata la norma EN 12464-2:2014 "Illuminazione dei posti di lavoro; posti di lavoro in esterno" ed in base alle esigenze produttive andranno attribuiti i requisiti illuminotecnici delle diverse aree.
4. Non è presente il programma di controllo e riduzione del flusso luminoso previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d.
5. Non è garantito il rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7.

In conclusione:

- per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si esprime parere favorevole con la prescrizione di esecuzione di rilevazioni fonometriche di verifica post-operam con modalità di esecuzione da concordare con la scrivente Agenzia;
- per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, si esprime parere favorevole a condizione che il progetto illuminotecnico venga adeguato rispettando le sopra riportate indicazioni.

Distinti saluti,

Il responsabile dell'Unità di Fisica Ambientale
dott. Franco Andolfato

Responsabile del procedimento: dott. Franco Andolfato

Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Tubiana (inquinamento acustico); dott.ssa Licia Canal (inquinamento luminoso)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 2 di 2



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2015



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio Controllo Ambientale
Via Santa Barbara 5/a, 31100 Treviso Italia
Tel. +39 0422 558502 e-mail: daptv@arpa.veneto.it
PEC: daptv@pec.arpa.veneto.it

In allegato alla presente si trasmette - per il seguito di competenza - la documentazione di [ACQUISIZIONE PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI] relativa al procedimento telematico di seguito meglio specificato:

Codice pratica n.: 00191530260-20102017-1443;

Depositato in data: 20/10/2017 - protocollo n. 10605;

Tipo di procedimento: ordinario;

Scadenza: 60;

Intestatario pratica: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL;

Comune di destinazione pratica: Salgareda

Sportello destinazione pratica: [SUAP - Attività Produttive e Edilizia Produttiva - D.P.R. 160/2010]

Ente/servizio competente: Comune/Edilizia;

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 2724		Biblioteca
Tributi	12 MAR 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. 8
Demografici			Urbanistica
Imp. Mun.			Cat. Cl. Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

Enti/servizi coinvolti:

- Azienda U.L.SS. n. 2 - Marca Trevigiana (ex U.L.SS. n. 9)/SERVIZIO IGIENE, SANITA' PUBBLICA e MEDICINA di COMUNITA'
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato regionale per il Veneto/Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio area metropolitana di Venezia e province di BL, PD e TV
- Provincia di Treviso/[Urbanistica e pianificazione territoriale] Urbanistica e Sportello unico attività produttive
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Gestione integrata delle acque - AUA
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Servizio amministrativo ecologia
- Provincia di Treviso/[Viabilità] Concessioni, nulla osta, autorizz. per accessi stradali, sottoservizi, installazione/rinnovi impianti pubblicitari su SS.PP.
- A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso/CONTROLLO AMBIENTALE - UO FISICA AMBIENTALE
- Consorzio di Bonifica Piave/Direzione Tecnica
- Regione del Veneto/[Area Tutela e Sviluppo del Territorio] Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Treviso
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso/Ufficio Prevenzione Incendi

Oggetto: Richiesta per eseguire un intervento di edilizia produttiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneta n. 55/2012.

Note aggiuntive: CONTE Nancy, Dirigente/P.O. del servizio "Direzione Tecnica" presso l'ente "Consorzio di Bonifica Piave", ha espresso un parere favorevole con prescrizioni relativamente alla pratica 00191530260-20102017-1443 Note: In allegato si trasmette autorizzazione intestata a Casa Vinicola Bosco Malera srl Saluti Nancy Conte

Elenco dei documenti trasmessi:

1. [00191530260-20102017-1443.0151.pdf.p7m]: Allegato del parere
2. [SUAP-comunicazione.xml]: XML 160
3. [SUAP-comunicazione.pdf]: PDF/A 160

Casa Vinicola Bosco Malera S.r.l.
Via Correr 17
31040 Salgareda Tv

PROT. 0003501/2018
26/02/2018

OGGETTO: autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche provenienti dall'intervento di edilizia produttiva per ristrutturazione e ampliamento della Casa Vinicola Bosco Malera, nel fosso chiavica a Salgareda fg. 9 mappali di riferimento 1130, 1131, 1132, 1134, 1135

Pratica Unipass nr.00191530260-20102017-1443

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 20290 in data 28/11/2017;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

AUTORIZZA

ai soli ai fini idraulici, la ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L. - Codice Fiscale 00191530260 allo scarico di acque meteoriche provenienti dall'ampliamento e ristrutturazione dello stabilimento produttivo, nel FOSSO CHIAVICA in corrispondenza dei mapp. n. 1130, 1131, 1132, 1134, 1135 - Fg. 9 in Comune di SALGAREDA, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Il volume di compensazione progettato, consistente in:



1. una rete di tubazioni aventi diametro interno cm 100 e lunghezza complessiva di m 282.80, volume mc 221.90.
2. un vaso di laminazione avente dimensioni 45.00x11.00 e tirante idrometrico massimo di 145 cm, volume mc. 717.75, con scarico in fosso privato e recapito finale nel canale consortile Fosso Chiavica, fornisce un valore di 939.65 mc complessivi di vaso che, in ragione di una superficie di 13'028 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di vaso specifico di 721.25 mc/ha, > 700 mc/ha compatibile con le prescrizioni consorziali.

Si devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

3. il diametro della tubazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche, considerato ai fini volumetrici per la compensazione, non dovrà essere inferiore a dn 50 cm, in ragione di un riempimento dell'80%;
4. in corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore, provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di vaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s·ha, dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;
5. sarà necessario garantire tra il livello di massimo vaso raggiunto all'interno delle tubazioni e/o cassa/bacino, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento ed eventuali manufatti (rampe garage, bocche di lupo, piano imposta fabbricato, piano stradale ecc.) un franco di almeno cm 30, inoltre tra la quota media del piano campagna (e/o quota strada) e il piano di calpestio del fabbricato, comprese le quote di accesso alle rampe, bocche da lupo ecc., dovrà essere mantenuto un franco di almeno cm 20;
6. il bacino di vaso e la rete di tubazioni dovranno essere conformate con una certa pendenza longitudinale verso la tubazione di sbocco in modo da facilitare il processo di svuotamento durante la fase di decrescenza della piena;
7. relativamente alla rete di smaltimento si rammenta l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione consistenti in:
 - individuazione dei tratti intasati e asportazione tempestiva del materiale ostruente;
 - smontaggio e pulizia periodica della griglia del manufatto regolatore;
 - espurgo e pulizia del fondo dell' vaso di laminazione e della rete di tubazioni al fine di conservarne il volume e la capacità;
8. è obbligatorio il rivestimento di sponda, nel punto di sbocco, con posa di roccia trachitica di annegamento per almeno ml 1.00 a monte e a valle del punto medesimo tramite posa di roccia di adeguate dimensioni, posata in opera a partire dal ciglio inferiore utilizzando i conci più grossi e via via a salire con pezzature di dimensione inferiore;
9. lo sbocco dello scarico a canale dovrà essere provvisto di valvola di non ritorno o porta a vento al fine di scongiurare ricolli in caso di piene del canale o innalzamenti dei livelli idrometrici, con successiva possibilità di rilascio in fase di decrescenza della piena;
10. le acque scaricate (oggetto di compensazione) nel canale di recapito dovranno provenire esclusivamente da acque meteoriche di piazzale e coperture di fabbricati ad uso industriale;
11. relativamente al corso d'acqua del tipo interaziendale, di cui trattasi, si precisa che è obbligo di legge per i singoli privati la manutenzione e pulizia del fosso in parola, nel tratto prospiciente le proprietà confinanti di competenza, in quanto esercitano la titolarità sul sedime (solitamente fino alla mezzeria

del fosso) rendendosi responsabili dello status in cui versa il fosso medesimo garantendo altresì lo sgrondo delle acque dei terreni tributari, art. 9 e 10 Regolamento Consortile. a sensi del libro III (della proprietà) Titolo VI (delle servitù prediali), del codice civile;

12. la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Terzariol Guido 348-4410583;
13. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
14. nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;
15. qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche del manufatto di scarico o la sua totale rimozione, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
16. in tema di mitigazione idraulica, si precisa che sia in fase di esecuzione delle opere che al termine della trasformazione urbanistica, non dovranno essere arrecati danni o conseguenze negative a privati confinanti e in generale a terzi. La responsabilità di ciò resta in capo al proprietario dell'area/costruttore, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di acque e servitù di scolo delle acque;
17. in caso di modifiche o variazioni delle opere che comportino un aumento della superficie impermeabilizzata, rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere ottenuto nuovo parere del Consorzio tramite richiesta circostanziata, da trasmettere allo scrivente, corredata della documentazione progettuale e descrittiva adeguata;
18. in occasione della fine dei lavori dovrà essere comunicato al Consorzio l'avvenuta conclusione delle opere, con richiesta di sopralluogo da parte di personale tecnico consortile, per verifica e controllo dei manufatti realizzati e della conformità di quanto autorizzato. In caso di difformità rispetto a quanto concesso, il Consorzio si riserva la facoltà di proporre formale opposizione al rilascio del certificato di agibilità (collaudo) da parte del Comune;
19. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
20. Lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
21. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Terzariol Guido tel. 348-4410583.
22. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
23. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
24. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il

Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.

25. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art. 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere prevista dal Regolamento.
26. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
27. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio; viene firmata dalla Ditta esclusivamente per presa d'atto delle clausole e condizioni qui contenute.
28. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la Ditta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara di essere informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento ed esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati stessi nell'ambito delle finalità e delle modalità connesse al rilascio del provvedimento e per tutta la durata dello stesso.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per presa d'atto, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. La mancata restituzione non costituisce rinuncia al provvedimento che produce i suoi effetti.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Settore Gestione e Manutenzione Area Bonifica
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 62964 PB/LP/FO/TF/ab/nc

In allegato alla presente si trasmette - per il seguito di competenza - la documentazione di [ACQUISIZIONE PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI] relativa al procedimento telematico di seguito meglio specificato:

Codice pratica n.: 00191530260-20102017-1443;

Depositato in data: 20/10/2017 - protocollo n. 10605;

Tipo di procedimento: ordinario;

Scadenza: 60;

Intestatario pratica: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL;

Comune di destinazione pratica: Salgareda

Sportello destinazione pratica: [SUAP - Attività Produttive e Edilizia Produttiva - D.P.R. 160/2010]

Ente/servizio competente: Comune/Edilizia;

Enti/servizi coinvolti:

- Azienda U.L.SS. n. 2 - Marca Trevigiana (ex U.L.SS. n. 9)/SERVIZIO IGIENE, SANITA' PUBBLICA e MEDICINA di COMUNITA'
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato regionale per il Veneto/Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio area metropolitana di Venezia e province di BL, PD e TV
- Provincia di Treviso/[Urbanistica e pianificazione territoriale] Urbanistica e Sportello unico attività produttive
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Gestione integrata delle acque - AUA
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Servizio amministrativo ecologia
- Provincia di Treviso/[Viabilità] Concessioni, nulla osta, autorizz. per accessi stradali, sottoservizi, installazione/rinnovi impianti pubblicitari su SS.PP.
- A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso/CONTROLLO AMBIENTALE - UO FISICA AMBIENTALE
- Consorzio di Bonifica Piave/Direzione Tecnica
- Regione del Veneto/[Area Tutela e Sviluppo del Territorio] Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Treviso
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso/Ufficio Prevenzione Incendi

Oggetto: Richiesta per eseguire un intervento di edilizia produttiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneta n. 55/2012.

Note aggiuntive: BALDAN Davide, Dipendente del servizio "[Area Tutela e Sviluppo del Territorio] Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Treviso" presso l'ente "Regione del Veneto", ha espresso un parere favorevole relativamente alla pratica 00191530260-20102017-1443

Elenco dei documenti trasmessi:

1. [00191530260-20102017-1443.0213.pdf]: Allegato del parere
2. [SUAP-comunicazione.xml]: XML 160
3. [SUAP-comunicazione.pdf]: PDF/A 160

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Ragioneria	Prot. n° 5837		Biblioteca	
Tributi	31 MAG 2018		Serv. Sociali	
Segreteria			LL.PP. ☒	
Demografici			Urbanistica	
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario		Attività Prod.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: **30 MAG. 2018**

| Protocollo N°

200773

/79.00.07.06.00

| Classifica

| Allegati N°

Oggetto L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 .

Trasmissione parere relativo alla domanda pervenuta in data 08.05.2018 prot. n. 168332, tramite SUAP, per ottenere la concessione idraulica in sanatoria per l'esercizio di una rampa arginale del fiume Piave a Y uso pubblico, con successivo rifacimento dell'intersezione tra la SP34 e via Correr (realizzazione nuova rampa con forma a T), nel contesto dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento della casa Vinicola "Bosco Malera" in Comune di Salgareda. Elementi catastali di riferimento: Comune di SALGAREDA Foglio 9 fronte mappali 468-1160.

Richiedente: **COMUNE DI SALGAREDA**

Pratica **P01151 / SUAP 00191530260-20102017-1443** (riferimenti da citare nella risposta)

Al Comune di **SALGAREDA**

E .. p.c. Alla Ditta **CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.r.l.**

Via Correr 17

31040 SALGAREDA

Si comunica che la domanda in oggetto, esaminata dalla **Commissione Tecnica Regionale Decentrata** in materia di LL.PP. in data **14.05.2018**, presso lo scrivente Ufficio, ha ottenuto **parere favorevole con voto n. 121.**

Seguirà iter tradizionale per il rilascio formale del provvedimento concessorio a favore del Comune di Salgareda con la sottoscrizione tra le parti del disciplinare e l'emissione del relativo decreto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ing. A. Vise Luchetta

Ufficio: 3 - Piave

Referente: geom. Baldan Davide - tel. 0422-657506 fax 0422-657547 e-mail davide.baldan@regione.veneto.it

P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Ricevimento pubblico: martedì e venerdì ore 9.00 - 12.30

FF/db - alice

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso

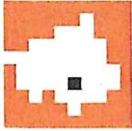
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it - P.E.C.: geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 674V26

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



PROVINCIA DI TREVISO

Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)

ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 8 del 23/05/2018

Oggetto: Comune di SALGAREDA

Ditta: CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L.

Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo in variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 L.R. 55/2012

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 23/05/2018;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Visto il D.P.R. 07.09.2010 n.160;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;
- Vista la L.R. 31.12.2012 n.55;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 8 del 23/05/2018 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE

favorevole al progetto edilizio, con le prescrizioni e precisazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

**Il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale**

Simone Busoni

PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 8 in data 23/05/2018

PARERE

Oggetto: Comune di Salgareda

Ditta: CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.r.l.

Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di cantina ed opere di modifica adduzione viabilità comunale con SP 34 - Sinistra Piave in variante al P.R.C. ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n.55/12 e s.m.i. - 00191530260-20102017-1443

Premesse

Con nota, ns. prot. n. 12262 del 29/11/2017, è stata indetta dal Comune di Salgareda, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis c. 7, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, della stessa legge, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto.

Questo Ente ha richiesto nei termini, con nota prot. n. 104673 del 15/12/2017, chiarimenti e documentazione integrativa sia al R.U.P. (in ordine alla legittimità dell'esistente, dotazione di standards, etc.), che alla Ditta rispetto ai contenuti progettuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento, analogamente, con propria nota prot. n. 13076 del 20/12/2017, ha richiesto ulteriori integrazioni alla Ditta.

Il R.U.P. con nota prot. n. 828 del 24/01/2017 ha sospeso i termini del procedimento ed ha concesso alla Ditta la proroga di 30 gg. per l'integrazione della documentazione. Questo in considerazione che la Ditta ha depositato una richiesta di compatibilità paesaggistica per aver realizzato senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, silos-autoclavi per lo stoccaggio temporaneo di vino.

Con nota prot. n. 862 del 26/01/2018 il R.U.P. ha convocato per il giorno 02/02/2018, presso la sede delle Provincia di Treviso, un incontro tecnico inerente il progetto della nuova rampa di accesso alla Strada Provinciale SP n.34.

Con nota prot. n. 4071 del 11/04/2018 il R.U.P. ha trasmesso la propria relazione in risposta alla R.I.A. della Provincia di Treviso, ed ha precisato che la *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso* con nota prot. n. 1429 del 12/03/2018 ha comunicato la compatibilità dei vasi vinari dell'impianto di spumantizzazione con la valenza paesaggistica dell'area vincolata a seguito degli interventi di mascheratura riportati nel progetto di mitigazione proposto dalla ditta.

Ha inoltre richiamato il parere motivato n. 21 del 20/02/2018 della *Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica* con il quale viene espresso il parere di non assoggettare alla procedura VAS l'intervento di ristrutturazione ed ampliamento della ditta, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione.

Il RUP dichiara, inoltre, la legittimità dello stato di fatto dell'area nonché dall'ambito d'intervento.

Gli elaborati grafici, le relazioni e la modulistica, sono stati integrati in più riprese ed in data 20/04/2018 (prot. n. 4466) il dirigente Ines Inglese ha postato nel portale Unipass gli elaborati per l'espressione del parere da parte degli Enti convocati.

Con nota prot. n. 4466 del 20/04/2018 (Ns Prot. n. 34961 del 24/04/2018) il R.U.P. ha comunicato il termine perentorio entro il quale gli Enti convocati devono rendere le proprie determinazioni fissato per il giorno 26/06/2018.

Ricordato che il Comune di Salgareda è dotato di P.A.T., adeguato al P.T.C.P., approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 306 del 09/08/2013;

Preso atto che l'area di intervento, posta a ovest del centro abitato di Salgareda è individuata nel vigente P.R.C. (*Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 - ATO di valore ambientale*) come "area di connessione naturalistica - (Buffer Zone)" ed è individuata da apposita simbologia (triangolo nero) che qualifica l'attività quale "Attività produttive in zona impropria";

Richiamate le tavole progettuali, che dettagliano lo sviluppo dell'area e le opere di mitigazione funzionali al progetto di ampliamento;

Richiamata inoltre la *Relazione Tecnico illustrativa generale*, redatta dal progettista Arch. Valter Granzotto, che illustra le motivazioni economico/produttive (*Business Plan*) che sottendono le esigenze di ampliamento al fine di poter rispondere alle crescenti richieste, soprattutto per quanto riguarda l'esportazione del vino imbottigliato prodotto, per raggiunti limiti dimensionali dell'azienda e che riporta le recenti acquisizioni delle proprietà confinanti ad nord-est (fabbricato bifamiliare residenziale B e ulteriore fabbricato monofamiliare residenziale);

Rilevato che obiettivo del progetto è ampliare in continuità l'esistente complesso, di seguito, si descrive l'intervento:

ampliamento verso nord:

- fabbricato "A": nuovo deposito di forma rettangolare con superficie di circa mq. 3000 con altezza sotto trave di m.6.
- fabbricato "B": prevede la trasformazione, mediante una serie di opere interne, dell'intera unità residenziale in spogliatoi per i dipendenti con spazi adeguati, servizi igienici e docce; oltre che a locale pausa e sala riunioni;
- riorganizzazione del *layout* dell'esistente complesso, con riposizionamento del deposito GPL vicino all'ingresso;
- destinazione ad alloggio del custode, senza opere, dell'unità residenziale singola (fabbricato C);
- riorganizzazione degli spazi esterni al fine di agevolare e di semplificare l'accesso al complesso sgravando via Correr dalla sosta temporanea dei mezzi (autoarticolati) che spesso sostano lungo la via stessa causando gravi disagi per i residenti;
- ricavo di n.30 nuovi stalli di sosta per autoveicoli , n.5 stalli per camion interni e n.4 stalli per camion esterni con accesso dalla strada podereale a nord del complesso;
- realizzazione di una rete per la raccolta delle acque meteoriche che compensi l'impermeabilizzazione del terreno; l'opera è dimensionata non solo per quanto previsto dal progetto in ampliamento, ma anche per la parte già realizzata. È prevista la posa di tubi in calcestruzzo del diametro di 100 cm e sarà realizzata una vasca interrata con funzione di laminazione per una capacità complessiva di oltre 900 mc e dotata di pompe per lo svuotamento come illustrato nella relazione allegata di Valutazione di Compatibilità Idraulica;

Rilevato che l'innesto fra la SP n.34 - Sinistra Piave e la strada Comunale via Correr è inadeguato per dimensioni e conformazione e quindi poco sicuro e che l'ampliamento della cantina inevitabilmente comporterà una ricaduta di traffico pesante nella rete stradale citata, è previsto:

fuori dell'ambito strettamente aziendale, a sud:

- intervento sulla esistente viabilità (via Correr) di accesso alla cantina, mediante ricalibratura e nuovo innesto sulla SP n.34 - Sinistra Piave.

Area esterna e standards.

L'intervento vede la riorganizzazione del verde esistente che viene a subire una significativa decurtazione (*Tav. 054 - Verifica standards*). Il RUP nella sua nota prot. n. 4071 del 11/04/2018 richiama le integrazioni prodotte dalla Ditta in proposito.

DATI METRICI

(stato di fatto)

Superficie di pertinenza:	13.137,00
Superficie coperta:	5.173,07

Indice di copertura (%):	39,38%
--------------------------	--------

(stato di progetto)

Superficie di pertinenza di progetto:	7845,00
Superficie di pertinenza di progetto totale:	20.982,00
Superficie coperta di progetto:	4.332,21
Superficie coperta totale:	9.505,28
Indice di copertura (%):	45,30%

Rilevato che l'ambito oggetto di SUAP è qualificato come segue nella pianificazione urbanistica comunale:

P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio.

in Tav. 1 - Carta dei Vincoli della pianificazione territoriale:

- Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D.lgs. N° 42/2004 (art. 5);
- Area a rischio idrogeologico in riferimento al PAI: P2 - Rischio medio (art. 6);

in Tav. 2 - Carta delle Invarianti:

- Invarianti di natura ambientale: Area di connessione naturalistica (Buffer Zone) (art. 9);

in Tav. 3 - Carta delle fragilità:

- 1) Compatibilità geologica: Terreni idonei a condizione "A" (art. 11);

in Tav. 4 - Carta delle trasformabilità:

- Invarianti di natura ambientale: Area di connessione naturalistica (Buffer Zone) (art. 9);
- Attività produttive in zona impropria (art. 13).

Non rilevano incompatibilità.

Piano Regolatore Generale/P.I.

- Z.T.O. - Agricola: sottozona E3;
- Fascia di rispetto stradale;
- Edifici di cui alla L.R. 11/87, art. 126 L.R. 61/85;

Motivi di contrasto con il P.R.C.

P.A.T. - L'Art. 13 stabilisce che il P.I. debba indicare le attività produttive da confermare, bloccare e trasferire, in quanto incompatibili col contesto. Stabilisce, altresì, le possibilità di ampliamento esclusivamente per le attività da confermare. In ordine all'applicazione dello Sportello Unico, qualora l'attività sia ubicata in zona impropria, limita l'eventuale ampliamento all'80% della superficie coperta esistente e comunque a 1.000 mq.

PRG/P.I. - Il Comune non ha approvato il P.I., pertanto il PRG per le parti compatibili con il P.A.T. è P.I. Nel caso in esame, il PRG ammette esclusivamente l'insediamento ai sensi della ex L.R. 24/85 ora L.R. 11/04.

V.Inc.A.- Rete Natura 2000

Il progettista, Arch. Valter Granzotto, nella sua relazione tecnica, valutate le componenti ambientali dell'intervento, ritiene che, per l'istanza di Variante in oggetto, non sia necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza.

Relazione geologico-geotecnica

Il Dott. Geol. Alessandro Vidali nella sua relazione, indica le caratteristiche geotecniche dei terreni nel complesso discrete e per la realizzazione del previsto ampliamento. E' stato richiesto il parere di compatibilità idraulica e sismica.

Valutazione previsionale di impatto acustico

Il progettista Dott.ssa Denise Borsoi, conclude che le scelte progettuali consentono di ottemperare alle specifiche in materia di acustica di cui al DPCM del 5 dicembre 1997.

Valutazione di compatibilità idraulica

Il progettista Ing. Enrico Musacchio, nella sua relazione idraulica indica le modalità da attuarsi per la compensazione idraulica delle opere progettuali.

Assoggettabilità a VAS

L'Autorità competente per la VAS con parere n.21 del 20/02/2018 ha espresso il parere di non assoggettabilità dell'intervento con prescrizioni da ottemperarsi in fase di attuazione.

Autorizzazioni ambientali

Il progettista, Arch. Valter Granzotto, che l'intervento non ricade in nel campo di applicazione della vigente normativa in materia di AIA.

Il Consorzio di Bonifica Piave ha rilasciato l'autorizzazione ai fini idraulici prot. n. 3501 del 26/02/2018 ed è stata depositata la richiesta di autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori stradali.

Autorizzazione paesaggistica:

Da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio è stato rilasciato:

- la compatibilità dei vasi vinari dell'impianto di spumantizzazione esistente, con la valenza paesaggistica dell'area vincolata ai fini della legittimità dell'esistente, come dichiarato dal RUP nella sua Relazione prot. 4071 dell'11/04/2018;
- il parere favorevole, prot. n. 7257 del 15/05/2018, alla realizzazione della ristrutturazione con ampliamento.

La pianificazione provinciale

Il P.T.C.P. qualifica l'ambito di intervento quale Area agricola.

L'intervento si colloca in contiguità con l'unità produttiva esistente ed è ad essa funzionalmente collegato. Risulta ricompresa in un'area di connessione naturalistica - fascia tampone.

Non sono individuati vincoli o fragilità e l'intervento non si pone in contrasto con le previsioni di piano.

L'intervento, limitatamente alla modifica della viabilità comunale con l'innesto sulla provinciale SP n.34 Sinistra Piave, interessa l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale: Medio corso del Piave.

Le opere di ampliamento dell'attività produttiva, unitamente agli interventi di miglioramento della sicurezza viabilistica dell'intersezione, non si pongono in contrasto con le previsioni della pianificazione provinciale.

Schema Bozza di Convenzione:

Lo schema di bozza di convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 55/2012, regola esclusivamente l'attività edilizia connessa con l'ampliamento degli edifici e con l'organizzazione delle aree di pertinenza dell'attività, non disciplina la realizzazione delle opere stradali di ricalibratura e nuovo innesto sulla SP n.34 - Sinistra Piave, opere necessarie al fine di garantire la sicurezza stradale a fronte del carico di mezzi pesanti, generato anche dalla cantina soprattutto in fasce orarie e periodi dell'anno abbastanza definiti. Tali opere sono oggetto di autorizzazione provinciale previa stipula di convenzione specifica, come da allegato parte integrante della presente atto, redatto dal competente Settore Viabilità. Si ritiene che esso debba far parte integrante della convenzione urbanistica e che pertanto lo schema trasmesso debba essere modificato al fine di garantire l'esecuzione delle opere su viabilità provinciale come segue:

- il "CONSIDERATO", sia integrato, inserendo, come terzo punto: *"- che la riorganizzazione ed ampliamento dell'attività produttiva è volto, oltre alla riorganizzazione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e movimentazione evitando interferenze e lo stazionamento dei mezzi lungo via Correr, anche a risolvere le criticità determinate dall'immissione dei mezzi sulla SP n.34 - Sinistra Piave;*
- l'Art. 1 dovrà richiamare tutti gli elaborati facenti parte del progetto compresi quelli attinenti alla messa in sicurezza della viabilità comunale e provinciale;
- all'Art. 2 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI sia aggiunto il seguente comma:
Si impegna altresì all'esecuzione delle opere stradali, come da elaborati di cui all'art. 1 con le

modalità descritte negli stessi e nella convenzione fra la Provincia di Treviso - Settore Viabilità, il Comune di Salgareda e la ditta istante, allegata alla presente (allegato A - parte integrante e sostanziale), in quanto funzionali alla messa in sicurezza della SP n.34 - Sinistra Piave;

- all'Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE sia aggiunto: "per quanto riguarda le opere stradali che interessano la viabilità provinciale, vigono le disposizioni di cui alla convenzione citata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- all'art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE - nell'ultimo punto sia inserita la parola "tutti" cosicché si legga: "Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti tutti di obblighi di cui all'art. 8";
- all'Art. 10 - GARANZIA - si aggiunto: "Per quanto attiene le opere stradali su viabilità provinciale vigono le disposizioni di cui alla già citata convenzione in allegato "A".

IL COMITATO

Tenuto conto di quanto riportato nella relazione istruttoria che precede e richiamato l'art. 4 della L.R. n. 55/23012 che recita: "Art. 4 - *Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale* 1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo. ...omissis..*";

Rilevato che il P.T.C.P. consente alle attività insediate e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, un limitato ampliamento degli edifici produttivi in relazione alla accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento di ampliamento con riferimento all'indice di copertura fondiario e alle adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale;

Richiamato che il Comune di Salgareda è dotato di P.A.T. e di P.R.G. a valenza di P.I. per le parti compatibili con il P.A.T.;

Richiamate le integrazioni prodotte a seguito della Ns. nota Prot. n. 104673 del 15/12/2017;

Richiamati i pareri specialistici di questo Ente:

1. in tema di Viabilità, favorevole alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. in tema Ambientale: "Dall'esame istruttorio della documentazione allegata all'istanza di Variante al P.I. e al PAT per ristrutturazione e ampliamento, si rileva che la ditta non chiede espressamente l'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) né che necessiti la modifica dell'AUA già in suo possesso o il rilascio di un'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento meteorico. Si ricorda, comunque, alla ditta che qualora con la realizzazione del suddetto progetto di ampliamento si vengano a modificare sostanzialmente le condizioni alla base del rilascio dell'AUA adottata con decreto n. 281/2016, essa dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013."

Richiamata la Relazione del RUP e sua integrazione prot. 4017 dell'11/04/2018;

Visti i pareri depositati in UNIPASS e richiamati nelle premesse;

Esprime parere favorevole

per la parte urbanistica, al progetto relativo alla ristrutturazione e ampliamento dell'esistente edificio produttivo a servizio della ditta procedente, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

Prescrizioni:

1. siano rispettate le condizioni di cui ai pareri sin qui conseguiti e di quelli che verranno acquisiti in sede di conferenza di servizi, nonché le condizioni rilevabili dagli studi specialistici di impatto acustico;
2. sia integrato lo schema di convenzione come segue:
 - il "CONSIDERATO", sia integrato, inserendo, come terzo punto: "- che la riorganizzazione

ed ampliamento dell'attività produttiva è volto, oltre alla riorganizzazione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e movimentazione evitando interferenze e lo stazionamento dei mezzi lungo via Correr, anche a risolvere le criticità determinate dall'immissione dei mezzi sulla SP n.34 - Sinistra Piave;

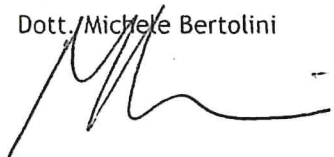
- *l'Art. 1 dovrà richiamare tutti gli elaborati facenti parte del progetto compresi quelli attinenti alla messa in sicurezza della viabilità comunale e provinciale;*
 - *all'Art. 2 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI sia aggiunto il seguente comma:
Si impegna altresì all'esecuzione delle opere stradali, come da elaborati di cui all'art. 1 con le modalità descritte negli stessi e nella convenzione fra la Provincia di Treviso - Settore Viabilità, il Comune di Salgareda e la ditta istante, allegata alla presente (allegato A - parte integrante e sostanziale), in quanto funzionali alla messa in sicurezza della SP n.34 - Sinistra Piave;*
 - *all'Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE sia aggiunto: "per quanto riguarda le opere stradali che interessano la viabilità provinciale, vigono le disposizioni di cui alla convenzione citata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);*
 - *all'art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE - nell'ultimo punto sia inserita la parola "tutti" cosicché si legga: "Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti tutti di obblighi di cui all'art. 8";*
 - *all'Art. 10 - GARANZIA - si aggiunto: "Per quanto attiene le opere stradali su viabilità provinciale vigono le disposizioni di cui alla già citata convenzione in allegato "A".*
3. *sia prevista la mitigazione come individuata nelle tavole di progetto unitamente alle piantumazioni e sistemazioni delle aree esterne;*
 4. *spetta al Comune verificare, in corso lavori per le parti oggetto di intervento ed in eventuali successive ristrutturazioni dei fabbricati esistenti, le soluzioni cromatiche secondo la proposta di Tav. 055 - Indicazioni cromatiche delle facciate.;*
 5. *spetta al Comune l'aggiornamento del P.R.C., con il recepimento del progetto di ampliamento, tenuto conto di quanto richiesto con Ns. nota Prot. n. 79966 del 21/09/2017, mediante dicitura "Ambito S.U.A.P. - Progetto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.del, a seguito di procedimento di Sportello Unico Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010", ferme restando le attuali destinazioni urbanistiche (azioni strategiche e destinazioni di Z.T.O.);*

Precisazioni:

- *sono fatte salve le prescrizioni e limiti espressi dagli Enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *spetta, in ogni caso, al Comune la verifica dei titoli abilitativi per il rilascio dei Provvedimenti Conclusivi, così come definiti dal D.P.R. n.380/01;*
- *in ordine alla difesa del suolo, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dell'aria, si richiama il rispetto del D.Lgs. n.152/2006 e particolarmente l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni degli organi competenti; qualora con la realizzazione del suddetto progetto di ampliamento si vengano a modificare sostanzialmente le condizioni alla base del rilascio dell'AUA adottata con decreto n. 281/2016, la Ditta dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013."*
- *in ordine all'inquinamento acustico, si richiama il rispetto della L. n.447/95 e successive integrazioni e particolarmente l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni se dovute, da richiedere agli organi competenti;*
- *sono fatti salvi tutti i diritti di terzi.*

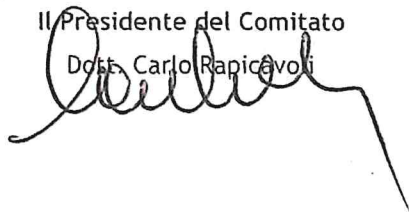
Il segretario verbalizzante

Dott. Michele Bertolini



Il Presidente del Comitato

Dott. Carlo Rapicavoli





Atto LOAG0S

Settore L Viabilità

Servizio AS Viabilità e strade

U.O. 0054 UO Gestione Amministrativa Viabilità

Ufficio PAVI Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade

C.d.R. 0048 Coordinamento Amministrativo Viabil

Autorizzazioni Concessioni Stradali

N. Reg. Decr. _____ Data _____

N. Protocollo _____

Oggetto: SP34 "Sinistra Piave".Lavori di messa in sicurezza

dell'intersezione con via Correr in Comune di

Salgareda. SUAP ditta Casa Vinicola "Bosco Malera"

CONVENZIONE

PREMESSO CHE

- l'art.26 del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), attribuisce la competenza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'ente proprietario della strada;
- l'art.27 del D.lgs. 285/92 indica le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni;
- l'art.67 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S.), stabilisce i contenuti della convenzione che accompagna il rilascio delle autorizzazioni/concessioni;
- la Ditta Casa Vinicola "Bosco Malera" di Salgareda



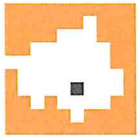
come meglio sotto specificato, ha presentato istanza allo sportello Unipass del comune di Salgareda corredata dalla documentazione di rito in data 20/10/2017, pervenute al protocollo generale di questa Amministrazione in data 29/11/2017 registrata con pec ai protocolli n.ri 100305, 99895, 99898, 99899, 99900, 99901, 99902 e 99904, per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa Vinicola "Borgo Malera" in variante al P.I. ed al P.A.T.;

- in data 02/02/2018 è stato convocato dal Responsabile SUAP del comune di Salgareda un incontro tecnico presso la sede della Provincia di Treviso;

- successivamente la Ditta Casa Vinicola "Bosco Malera" ha presentato integrazioni allo sportello Unipass di Salgareda in data 20/04/2018, pervenuta al protocollo generale di questa Amministrazione in data 23/04/2018 registrata con pec ai protocolli n.ri 34302, 34304, 34305, 34307, e in data 24/04/2018, registrata con pec prot.n.34961 in pari data;

- nell'ambito dei lavori è prevista la messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP 34 "Sinistra Piave" e la comunale via Correr;

attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai



sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione,

tra

Veggis ing. Maurizio, nato a Venezia l'11/04/1961, che
interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse della Provincia di Treviso che, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, rappresenta in
qualità di Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità;

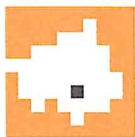
e

_____ nato il _____ a
_____ (___), che interviene nel presente
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
comune di Salgareda che, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative, rappresenta in qualità di

_____ che in seguito nel presente atto verrà nominato per brevità
"Comune";

e

Costantin Amelio, nato il 01/11/1947 a Oderzo (TV),
che interviene nel presente atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse della Ditta Casa Vinicola "Bosco
Malera" con sede a Salgareda (TV) via Correr 17, che,
ai sensi delle vigenti disposizioni normative,
rappresenta in qualità di legale rappresentante, che in



seguito nel presente atto verrà nominato per brevità
"Ditta";

si conviene e si stipula quanto segue:

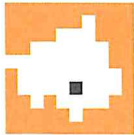
ART. 1 - OGGETTO: La presente Convenzione ha ad oggetto i lavori lungo la SP 34 "Sinistra Piave" di messa in sicurezza dell'intersezione con la comunale via Correr nel comune di Salgareda. Tali lavori sono esplicitati nel progetto depositato con le PEC citate in premessa, e nello specifico l'OPERA 2 - RAMPA DI ACCESSO ALLA SP34, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.

Il Comune di Salgareda interviene nella presente convenzione limitatamente all'acquisizione delle aree interessate dai lavori ed alla manutenzione delle opere realizzate una volta consegnate dalla Ditta.

ART. 2 - PRESCRIZIONI: La Ditta dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

Opere stradali:

1. Prima dell'inizio delle lavorazioni per la formazione dei rilevati, eseguite le opportune verifiche sulle preesistenze, **dovranno essere fornite alla scrivente Amministrazione le relazioni di calcolo e le specifiche tecniche dei muri di sottoscarpa** (del loro eventuale rinforzo ed adeguamento strutturale) **e delle terre**



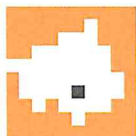
armate di progetto.

Dovrà altresì essere revisionato l'elaborato A24 "Relazione barriere di sicurezza" atteso che il tipo di traffico per il tratto stradale, in funzione dei dati in possesso da parte di questa Amministrazione riferiti all'anno 2014, è di tipo II; inoltre la velocità imposta nel tratto stradale non potrà essere inferiore a 70km/h; ne consegue che i rilevati di nuova formazione dovranno essere adeguati alle variate "larghezza operativa, deflessione dinamica e intrusione del veicolo"; l'elaborato dovrà essere firmato da tecnico abilitato.

2. In cantiere si dovranno "eseguire e verbalizzare" le necessarie prove alla piastra; dovranno essere garantiti i seguenti valori minimi del modulo di compressibilità M_e , ovvero per piano di posa delle pavimentazioni bituminose $M_e > 800$ daN/cm². Tali prove andranno realizzate alla presenza di personale tecnico di questa Amministrazione che ne indicherà a propria discrezione la posizione ed il numero.

3. Il tappetto d'usura (tipo splittmastix) dovrà essere esteso a tutto l'ambito di intervento dal km 33+650 al km 33+900 circa, previa formazione delle idonee "ricariche" per dare le corrette pendenze trasversali.

4. Al fine di evitare fenomeni di erosione dei nuovi rilevati è constatato che la cunetta in cls viene



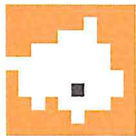
limitata ai raccordi circolari della comunale, per tutto in tratto interessato dall'intervento, dovranno essere previste delle canalette di embrici in cls (intervallo 15 metri) atti a convogliare l'acqua meteorica ai fossi di guardia esistenti e/o di progetto. Nello specifico dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare il ristagno d'acqua lungo il ciglio stradale al piede dei nuovi rilevati, convogliandole al collettore di progetto posto sotto via Correr, ed il ruscellamento nelle scarpate.

5. L'arginello rialzato e le scarpate dei rilevati di nuova formazione dovranno essere opportunamente "rivestiti" con idoneo strato di terreno vegetale, opportunamente trattati con l'idrosemina a prato della superficie o diversamente con biostuoia pretrattata.

Sottoservizi:

6. Ogni modifica ai sottoservizi presenti o richiesti dal progetto, collocati nel sedime stradale, anche se espressamente indicati dai grafici andrà autorizzata specificatamente su apposita istanza dell'ente esercente.

7. La profondità minima a cui debbono essere collocate tubazioni, cavi od altri sottoservizi non potrà essere inferiore a m 1.00 dal piano stradale. Eventuali raccordi o intersezioni dei sottoservizi, dovranno



avvenire a quote inferiori.

Segnaletica:

8. I lavori dovranno essere completi di segnaletica verticale ed orizzontale d'obbligo; in particolare per l'installazione dei segnali di "Fermarsi dare precedenza" (fig. II 37 art.107) e di inizio/fine "Divieto di fermata" (fig. II 75 art.120) la Ditta dovrà chiedere, con un congruo anticipo, il rilascio dell'ordinanza da parte dell'Ufficio Segnaletica Provinciale.

9. La segnaletica orizzontale della SP 34 dovrà essere tracciata congiuntamente in cantiere per una verifica del modulo corsia in curva.

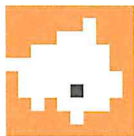
La stessa dovrà mantenere la seguente classe, prevista dalla norma UNI EN 1436, per tutto il periodo di garanzia dalla data di effettiva stesa:

TIPO A (VERNICE SPARTITRAFFICO A SOLVENTE O AD ACQUA CON POST SPRUZZATURA)

Classe R2: classe di Retroriflessione in condizione d'illuminazione, con i proiettori dei veicoli, della segnaletica orizzontale in condizioni di asciutto.

Valore di R1 maggiore/uguale di 100 di coefficiente minimo di luminanza retroriflessa;

Classe B2: Colore - fattore di luminanza conforme al prospetto 5 per quanto riguarda la segnaletica



orizzontale asciutta, conforme al prospetto 5 della norma UNI EN 1436, fattore Beta maggiore/uguale a 0,30;

Classe S1: classe di resistenza al derapaggio - il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere maggiore/uguale a 45.

La vita utile della segnaletica orizzontale dovrà essere di minimo 8 mesi.

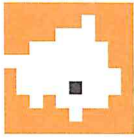
10.La zebratura della "banchina allargata" deve essere inclinata di 45° rispetto il verso di marcia (art.150 del D.P.R. 495/92).

11.Le cordionate Anas dovranno essere tinteggiate con vernice rifrangente a strisce alterne bianco/nero inclinate a 45° nel verso di marcia.

12.Tutta la segnaletica verticale dovrà essere installata a terra su "plinto di fondazione" di idonee dimensioni, nel quale annegare un tubo forma in pvc del diametro di mm 120/200; il palo verrà fissato con sabbia pressata e caldana finale in malta dello spessore di 3/5 cm.

13.In analogia a via Correr anche per via Argine Piave (laterale) si prescrive l'installazione del segnale di "Fermarsi dare precedenza" (fig.II 37 art.107); su entrambe le comunali dovranno essere previsti gli idonei preavvisi.

14.I segnali di "Intersezione a T con diritto di precedenza" (fig.II 43/b art.112) e di "Andamento strada



principale" (mod.II 7 art.83) andranno posti a 150 m dall'intersezione rispettivamente delle comunali via Argine Piave e via Correr; il segnale di andamento stradale andrà integrato con l'indicazione delle due comunali sfalsate.

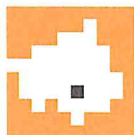
15.Il gruppo segnaletico unitario extraurbano bifilare andrà integrato con le direttrici ODERZO e NOVENTA di P.; in luogo della scritta "autostrada" dovrà essere indicato VENEZIA TRIESTE.

16.I "divieti di fermata" dovranno essere su disco e provvisti del "pannellino con freccia" di inizio e fine (Modello II 5/a1 e 5/a3).

17.I segnali di "passaggio obbligato a destra" (fig.II 82/b art.122) devono essere accoppiati con il delineatore speciale di ostacolo.

Cessione aree:

18.Le aree destinate a sede stradale, così come definita all'art.3 del C.d.S., a seguito degli allargamenti, dovranno essere acquisite al demanio prima dell'inizio dei lavori; a tal proposito le aree saranno cedute dalla Ditta direttamente al Comune di Salgareda, provvedendo all'espletamento delle pratiche catastali ai terreni ed ai fabbricati finalizzate alla cancellazione dei mappali con accorpamento alla partita del relativo demanio da parte del Comune.



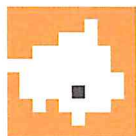
Manutenzioni:

19.Ad avvenuta emissione del "Certificato di regolare esecuzione" si procederà alla formale consegna dell'opera; farà capo alla Provincia di Treviso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate ed oggetto della presente convenzione relative all'ambito della sola Provinciale; al Comune competerà la manutenzione ordinaria e straordinaria della comunale nonché dell'aiuola spartitraffico e dell'impianto di illuminazione pubblica (compresa la gestione in esercizio).

ART. 3 - OBBLIGHI: La Ditta, per sé e gli aventi causa, si obbliga alla realizzazione delle opere convenzionate a sue totali cure e spese e a tutti gli oneri e obblighi conseguenti e quindi all'esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo il progetto o le varianti approvate; all'allestimento e gestione in sicurezza del cantiere; alla regolamentazione del traffico; alle eventuali opere provvisorie necessarie; all'adeguamento dei sotto e sopra servizi; all'adeguamento della cartellonistica presente; alla guardiania del cantiere e delle eventuali deviazioni; agli adeguamenti normativi o alle prescrizioni di altri Enti e/o aventi titolo; alle spese tecniche per direzione dei lavori, collaudi, sondaggi e prove su materiali ed opere esistenti compreso l'eventuale adeguamento



strutturale; all'acquisizione di aree appartenenti a terzi occupate, temporaneamente o permanentemente, dalle opere; alla stipulazione degli atti di compravendita conseguenti, finalizzati all'accorpamento al demanio delle aree occupate dalle opere autorizzate su terreni di proprietà o di terzi; all'asservimento e registrazione di eventuali servitù conseguenti ai lavori anche su terreni di terzi; al mantenimento delle opere sino alla formale consegna all'Amministrazione Provinciale; alla riparazione di danni conseguenti all'esecuzione dei lavori o derivanti dall'errata manutenzione o esecuzione degli stessi, a danni derivanti da forze maggiori; alla stipula di polizze ed assicurazioni; al versamento dei canoni stabiliti dalla presente convenzione o conseguenti all'intervento; alla copertura di eventuali spese che venissero a gravare sull'Amministrazione Provinciale in conseguenza dell'intervento autorizzato; alla demolizione e ricostruzione a regola delle opere realizzate in difformità dal progetto o dalle prescrizioni impartite o non realizzate con materiali idonei; alla demolizione e ripristino dei luoghi, nel caso di inadempienza anche parziale, o nel caso di rinuncia all'esecuzione delle opere autorizzate, o per l'abbandono del cantiere; e quant'altro da ritenersi conseguente in via diretta o indiretta alle opere autorizzate. La Ditta si impegna ad adempiere



all'esatto compimento di tutti gli obblighi previsti eventualmente dalla concessione-autorizzazione.

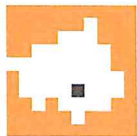
ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE: Le opere formanti oggetto della concessione/autorizzazione dovranno essere eseguite in perfetta conformità del progetto, delle condizioni particolari riportate nella presente Convenzione, osservando nella condotta dei lavori la massima diligenza possibile e realizzando ogni lavoro a regola d'arte.

La Ditta non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'opera, nell'atto dell'esecuzione, in difformità a quanto convenuto nel presente atto, se prima non avrà riportato il consenso di questa Amministrazione.

Nei casi di urgenza, in cui sia necessario ripristinare senza indugi l'interrotto funzionamento, la Ditta potrà iniziare i lavori dandone, però, subito avviso, anche via Fax, al Responsabile del competente Ufficio provinciale.

L'Amministrazione si riserva, per contro, la facoltà di richiedere varianti di dettaglio e aggiunte all'opera che, senza alterare le caratteristiche essenziali della stessa, fossero ritenute opportune nella priorità dell'interesse del pubblico "servizio stradale", della continuità del transito veicolare e della sicurezza in genere.

ART. 5 - CONSEGNA LAVORI: Preliminarmente all'inizio lavori, all'atto della consegna, dovrà essere richiesta la presenza di un tecnico dello scrivente ufficio il quale

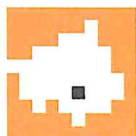


parteciperà al sopralluogo (previo appuntamento via fax o e-mail con anticipi di 15 gg), per verificare le condizioni del tratto stradale oggetto di intervento, assicurandosi nel contempo che le prescrizioni impartite con la presente convenzione, o con la successiva autorizzazione, siano state recepite nel progetto appaltato o comunque consegnato alla ditta esecutrice. Resta inteso che il rilascio dell'ordinanza di competenza per l'apertura del cantiere sarà subordinata all'esito positivo della sopracitata visita di consegna.

ART. 6 - TERMINI INIZIO E FINE LAVORI: La Ditta si impegna: ad iniziare i lavori entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ad ultimarli entro il termine di gg.180 (centottanta) naturali e consecutivi, a comunicare la data di inizio lavori, nonché il nominativo ed il recapito del Responsabile del cantiere

Per motivi di sicurezza e fluidità del traffico, atteso che il tratto stradale in oggetto costituisce percorso preferenziale quale collegamento alle località balneari dell'Alto Adriatico, **le lavorazioni non potranno aver luogo nel periodo estivo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre.**

ART. 7 - PERIODI DI LIMITAZIONE TRAFFICO: La Ditta si impegna a concordare preventivamente con l'Amministrazione le limitazioni temporanee al traffico. Ogni limitazione al



traffico sarà realizzata a cura e spese della Ditta previa emissione di apposita ordinanza.

ART. 8 - CONTROLLI, ISPEZIONI E COLLAUDO: Durante il corso dei lavori, il personale tecnico e/o di vigilanza dell'Amministrazione avrà libero accesso alle aree di cantiere per effettuare idonei controlli ed ispezioni.

La Ditta dovrà comunicare la data di "ultimazione dei lavori", e con un congruo anticipo, la data della visita di collaudo che sarà effettuato anche alla presenza di personale dell'Amministrazione Provinciale.

Per la chiusura della pratica dovrà essere trasmesso alla Provincia: il "Certificato Regolare Esecuzione"; i verbali delle prove su piastra; la certificazione di corretta posa in opera delle barriere installate; i disegni in scala adeguata delle opere eseguite completi della posizione e quota delle tubazioni e dei sottoservizi presenti.

ART. 9 - GARANZIA: A garanzia dell'esatto compimento di tutte le prescrizioni della presente convenzione la ditta rilascia garanzia fidejussoria dell'importo di Euro 75.000 (settantacinquemila). Tale cauzione ha durata fino all'avvenuto svincolo da parte dell'Amministrazione Provinciale, il quale sarà effettuato a seguito di formale richiesta della ditta, non prima di un anno dalla data di emissione del verbale di presa in consegna dell'opera. La garanzia fidejussoria richiesta deve contenere le



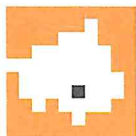
condizioni particolari che saranno comunicate alla Ditta con apposita nota. Tale garanzia viene stipulata al fine di garantire eventuali inadempienze della ditta rispetto agli obblighi della presente convenzione sia nei confronti dell'Ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati.

ART. 10 - PRIVACY: I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti previsti dal procedimento amministrativo oggetto della presente convenzione. Si fa rinvio agli artt. 7 e segg. del D.lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

ART. 11 - RECESSO: Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché per motivi inerenti la tutela della sicurezza stradale, l'Amministrazione può recedere dal presente accordo senza alcun indennizzo.

ART. 12 - RINVIO: Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile, del vigente Codice della Strada ed alle normative vigenti in materia.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso", ai sensi del c. 2 dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.



ART. 13 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE: La presente convenzione diventa vincolante per la Ditta dal momento della sottoscrizione dell'atto, mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione procedente ad avvenuta emissione dell'atto autorizzatorio a cura del competente Ufficio Tecnico.

COMUNE di SALGAREDA

LA PROVINCIA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(dott.Ing.Maurizio Veggis)

LA DITTA

Casa Vinicola "Bosco Malera"

In allegato alla presente si trasmette - per il seguito di competenza - la documentazione di [ACQUISIZIONE PARERI/NULLA OSTA/AUTORIZZAZIONI] relativa al procedimento telematico di seguito meglio specificato:

Codice pratica n.: 00191530260-20102017-1443;

Depositato in data: 20/10/2017 - protocollo n. 10605;

Tipo di procedimento: ordinario;

Scadenza: 60;

Intestatario pratica: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL;

Comune di destinazione pratica: Salgareda

Sportello destinazione pratica: [SUAP - Attività Produttive e Edilizia Produttiva - D.P.R. 160/2010]

Ente/servizio competente: Comune/Edilizia;

Enti/servizi coinvolti:

- Azienda U.L.SS. n. 2 - Marca Trevigiana (ex U.L.SS. n. 9)/SERVIZIO IGIENE, SANITA' PUBBLICA e MEDICINA di COMUNITA'
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato regionale per il Veneto/Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio area metropolitana di Venezia e province di BL, PD e TV
- Provincia di Treviso/[Urbanistica e pianificazione territoriale] Urbanistica e Sportello unico attività produttive
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Gestione integrata delle acque - AUA
- Provincia di Treviso/[Ambiente e pianificazione territoriale] Servizio amministrativo ecologia
- Provincia di Treviso/[Viabilità] Concessioni, nulla osta, autorizz. per accessi stradali, sottoservizi, installazione/rinnovi impianti pubblicitari su SS.PP.
- A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso/CONTROLLO AMBIENTALE - UO FISICA AMBIENTALE
- Consorzio di Bonifica Piave/Direzione Tecnica
- Regione del Veneto/[Area Tutela e Sviluppo del Territorio] Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Treviso
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso/Ufficio Prevenzione Incendi

Oggetto: Richiesta per eseguire un intervento di edilizia produttiva, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneta n. 55/2012.

Note aggiuntive: BERTOLINI Michele, Dirigente/P.O. del servizio "[Urbanistica e pianificazione territoriale] Urbanistica e Sportello unico attività produttive" presso l'ente "Provincia di Treviso", ha espresso un parere favorevole con prescrizioni relativamente alla pratica 00191530260-20102017-1443

Elenco dei documenti trasmessi:

1. [00191530260-20102017-1443.0212.pdf]: Allegato - Viabilità
2. [00191530260-20102017-1443.0211.pdf]: Parere tecnico
3. [SUAP-comunicazione.xml]: XML 160
4. [SUAP-comunicazione.pdf]: PDF/A 160

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Regioneria	Prot. n° 5737		Biblioteca	
Tributi			Serv. Sociali	
Segreteria	28 MAG 2018		LL.PP. ✓	
Demografici			Urbanistica	
Edilizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Provinciale	Condaco	Segretario		Attività Prod.

COMUNE DI SALGAREDA (TV)		
Ragioneria	Prot. n° 5510	Biblioteca
Tributi	21 MAG 2018	Serv. Sociali
S. Demografici		LL.PP. 8
Urbanistica		Ambiente
Attività Prod.		
Municipio	Sindaco	Segretario

Venezia, 15.05.2018

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

Al PORTALE@PEC.UNIPASS.GOV.IT

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO,
PADOVA E TREVISO

Invio solo tramite posta elettronica – SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 0007257 Eb. 34.19.02 Allegati n. Risposta al foglio del 24-04-2018 N.
Rif. Prot. ingresso. n. 0005595 del 24-04-2018

OGGETTO: Pratica Unipass n. 00191530260-20102017-1443
Intestataria pratica: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL;
Salgareda (TV).
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14 e s.m.i.
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990
Lavori: Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo.
Vincolo: art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato, inoltrata
dalla PORTALE@PEC.UNIPASS.GOV.IT con nota del 24-04-2018 qui pervenuta in data 24-04-2018 prot. n.
0005595 del 24-04-2018, si comunica quanto segue.

VISTO il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M.
29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. d);

STABILITO nel giorno 26.06.2018 il termine ultimo entro il quale inviare le proprie determinazioni;

ESAMINATA la documentazione prodotta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 (relazione paesaggistica), pervenuta
in data 23.04.2018 corredato dalla relazione tecnica-illustrativa prevista;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione allegata e della relazione paesaggistica in particolare si
desume che l'intervento in oggetto risulta ricadente in area:

- sottoposta a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004, art. 142 co. 1, lettera c);

CONSIDERATI, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica e alla tutela paesaggistica, gli esiti
delle istruttorie esperite dai funzionari incaricati;

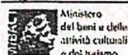
SI ESPRIMONO LE SEGUENTI VALUTAZIONI

Tutela paesaggistica:

Il progetto si configura come un rafforzamento funzionale-logistico dell'azienda esistente, attraverso l'ampliamento
e la nuova collocazione di ambienti già presenti all'interno dell'azienda, finalizzata alla crescita e allo sviluppo
della stessa. L'intervento ricade all'interno degli spazi già di proprietà dell'azienda, che si trova all'interno di una
zona agricola interessata parzialmente da un vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs.
42/2004) per la vicinanza al corridoio ecologico fluviale del Piave.

RN/MB/nc

Responsabili dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90:
funzionario architetto: arch. Roberto Nardin - funzionario archeologo: dott.ssa Marianna Bressan



SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco - Via Aquileia 7 - 35139 Padova - Tel. 0498243811 - Fax 0498754647
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 0412728811 - 0412574011 - Fax 0412750288
e-mail: sabap-ve-met@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it - www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Oltre all'ampliamento dei locali aziendali, il progetto prevede la risistemazione della vicina intersezione stradale provinciale.

Dall'esame della documentazione esaminata si può presumere che l'intervento in questione non avrà effetti significativi sulle caratteristiche del paesaggio circostante anche in virtù del fatto che è prevista una mitigazione vegetale, sia arborea che ornamentale, di attenuazione visiva del complesso, che tuttavia si richiede sia ulteriormente aumentata.

Tutela archeologica:

Per quanto attiene la tutela archeologica, si evidenzia che gli interventi interessano un'area di insediamento antico, segnatamente di età romana, considerando la presenza in questo settore dell'ipotizzata suddivisione agraria regolare nota come centuriazione a sud di Oderzo, ma anche di età protostorica, come dimostrano alcuni rinvenimenti sporadici effettuati a più riprese nel territorio di Salgareda.

Pertanto, considerato che l'area si configura come a potenziale archeologico, si ritiene opportuno che le attività che comportino manomissione del suolo siano effettuate con assistenza archeologica da parte di un'impresa di archeologi professionisti di provata esperienza (d.lgs. 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo competente per territorio di questa Soprintendenza.

Si fa presente che la documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard di questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in seguito al termine dei lavori.

Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta di archeologi incaricata e la data di inizio dei lavori.

Sulla base delle predette valutazioni, questo Ufficio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 33, co. 1, lett. d) del D.P.C.M. 171/2014, così come modificato dal D.M. 44/2016.

Si rimane in attesa di ricevere il verbale della conferenza dei servizi.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Alberti

RN/MB/mc

Responsabili dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90:

funzionario architetto: arch. Roberto Nardin - funzionario archeologo: dott.ssa Marianna Bressan



SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco - Via Aquileia 7 - 35139 Padova - Tel. 0498243811 - Fax 0498754647
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 0412729811 - 0412574011 - Fax 0412750288
e-mail: sabap-ve-met@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it - www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it



COMUNE DI SALGAREDA

Provincia di Treviso

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

pec: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Prot. n. 6824

Salgareda, 25/06/2018

ID pratica: 00191530260-20102017-1443

OGGETTO: RICHIESTA DI VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) E AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 55/2012 E DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 PER AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE DESTINATO A PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO VINO, LOCALIZZATO IN VIA CORRER, 17 A SALGAREDA (TV).

- **Parere Ufficio Tecnico Comune di Salgareda.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza presentata dalla ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in via Correr, 17 (P.IVA 0019153) registrata al prot. n. 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613 del 22.10.2017, integrata successivamente in data 30.10.2017 prot. 10964, finalizzata alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso produttivo localizzato in via Correr, 17, mediante la procedura di variante urbanistica al vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010, nell'area censita in catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 9 mappali n. 29-1131-902-1130-1136-31-1132-1133-1134-1135-1137-1139-544-570-921;

Richiamata la relazione tecnica di asseverazione del progettista ai sensi dell'art. 20, 1° comma, DPR 380/01;

Vista l'istruttoria tecnica;

Vista la Relazione del Responsabile S.U.A.P. del 27.11.2017 con la quale è stata disposta l'indizione della conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012;

Accertato ai fini dell'attivazione della presente procedura di variante urbanistica al vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010:

- che l'intervento costituisce variante al PAT e PI in quanto il PAT consente per tali attività esclusivamente gli ampliamenti fino all'80% per cento della superficie coperta esistente e comunque non superiori a 1.000 mq., ai sensi dell'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T., mentre l'ampliamento in progetto è di 3.635,24 mq.
- che l'area in cui insiste l'edificio è classificata dal PAT come un ambito di "invariante di natura ambientale": AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) e, pertanto, andando ad intervenire su un invariante, l'intervento si configura come variante al PAT;
- che l'intervento di ampliamento dell'attività esistente di ricade, inoltre, in base alle previsioni del P.I. vigente, in un'area "Z.T.O. E3 agricola", ossia in un ambito in cui non è consentito l'insediamento di tale attività per cui l'intervento proposto risulta in contrasto con il P.I. vigente;
- che la L.R. n. 55 del 31/12/2012, all'art. 4 prevede che in variante allo strumento urbanistico generale siano realizzabili, mediante procedimento unico di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico;

Preso atto che per il progetto in esame è stata verificata l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) ai sensi del paragrafo 2.2 dell'“ALLEGATO E” alla DGR 1400/2017, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi del paragrafo 2.2 dell'“ALLEGATO E” alla DGRV n. 1400 del 29/08/2017, a firma del Sig. Amelio Costantin, legale rappresentante della ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l;
- Relazione tecnica di non necessità alla valutazione di incidenza ambientale a firma dell'arch. Granzotto Valter con domicilio professionale presso PROTECO engineering. S.r.l., in Via Cesare Battisti , 39 in San Donà di Piave (VE), iscritto con il n. 805 all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia;

Preso atto del parere motivato n. 21 del 20.02.2018 trasmesso dalla “Commissione Regionale V.A.S. – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica”, con nota registrata all'ufficio prot. n. 2290 del 28.02.2018 nella quale viene dato atto che *“la proposta si sviluppa come un intervento di riorganizzazione e rafforzamento di attività e strutture già esistenti, che, grazie alla precedente acquisizione di due nuclei abitativi adiacenti all'azienda permette di ottimizzare le attività produttive esistenti; l'ampliamento è funzionale allo sviluppo aziendale e a un adeguamento del traffico di merci pesanti in entrata e uscita dalla sede stradale costituita dalla SP34, opera che migliorerà la qualità dell'infrastruttura territoriale, avendo effetti positivi sia sull'azienda che sulla comunità”* e viene stabilito che la suddetta variante *“non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente”* nonché disposto, che in fase di attuazione dell'intervento si ottemperi alle prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali consultate e della VIncA allegate al parere in parola;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 20/06/2018: *“Parere favorevole”*;

2

Visto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 52 del 30/05/2018 ha preso atto dell'attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per ristrutturazione ed ampliamento dell'attività produttiva esistente della Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l., con sede legale in Salgareda (TV) Via Correr, n.17, (P.IVA n. 00191530260) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 nonché disposto che il Responsabile dell'Area Tecnica proceda con i provvedimenti necessari al fine di poter assentire l'intervento richiesto;

Visto il parere del 23/06/2018 della Polizia Locale del Comune di Salgareda favorevole con prescrizioni;

Accertato che il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, risulta così determinato dall'ufficio tecnico:

- Euro 31.065,95 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria;
- Euro 24.865,10 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria;
- Euro 956,35 quale contributo ambientale;

Considerato:

- che il valore delle aree e delle opere (nuova rampa) cedute al comune è scomputabile dal contributo di costruzione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, ai sensi dell'art. 30, comma 11 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.
- che il costo della rampa di intersezione stradale con la S.P. 34 di cui all'art. 5 della convenzione, è stato quantificato in Euro 546.418,16 (comprensivi di IVA, spese di progettazione, direzione lavori, collaudi, acquisto delle porzioni di terreno per realizzare l'opera, ecc.) come attesta il Quadro economico ed il computo metrico trasmessi con nota del 30/05/2018 prot. N. 5905, e che il contributo di costruzione relativo all'intervento è stato quantificato in complessivi Euro 56.887,40;

Nulla è dovuto al Comune in termini di contributo di costruzione da parte dei soggetti attuatori essendo tale importo interamente scomputabile dal costo di realizzazione della suddetta rampa, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/1985 e dell'art. 31 comma 11 della L.R. 11/2004;

Dato atto che l'importo del contributo di interesse pubblico calcolato ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.A.T., dell'art. 5.2 delle N.T.O. del vigente Piano degli Interventi e dell'art. 5 delle N.T.O. dell'adottata 3^a variante al Piano degli Interventi risulta **non dovuto** in quanto la differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario, determinati mediante specifica perizia di stima giurata del 14/06/2018 prot. n. 6496 redatta dall'ing. De Pieri Stefano, aumentata di tutti gli oneri necessari per la trasformazione dell'area oggetto d'intervento (opere di urbanizzazione primaria, costo progetto, ecc) determinano un importo negativo in quanto il solo costo della rampa, realizzata con oneri interamente a carico della ditta e che poi verrà ceduta al comune, supera la differenza tra il valore finale ed iniziale determinato dalla suddetta perizia;

Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche, nonché la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche, la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche;

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Salgareda (TV) approvato con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013;

Visto il Primo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salgareda (TV) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;

Vista la 1^o variante al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salgareda approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016;

Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31/12/2012 n. 55 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 27/06/1985 n. 61, e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 23/04/2004 n. 11, e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R.V. N. 1322 del 10/05/2006;

Vista la D.G.R.V. N. 103 del 30/07/2013;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015;

Vista la Legge Regionale 06/06/2017 n.14.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai fini edilizi per quanto di competenza, all'intervento come rappresentato negli elaborati di progetto depositati nella piattaforma UNIPASS e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, delle condizioni e delle prescrizioni tutte contenute nel presente parere e negli atti/ pareri che saranno acquisiti dal SUAP in sede di conferenza dei Servizi nonché del suddetto parere motivato n. 21 del 20.02.2018 trasmesso dalla "Commissione Regionale V.A.S. -Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica", con nota registrata all'ufficio prot. n. 2290 del 28.02.2018 precisando che l'efficacia del presente parere, ai fini urbanistici, è subordinato all'acquisizione del previsto parere favorevole di competenza del Consiglio Comunale e dei dovuti pareri favorevoli di competenza dei vari Enti coinvolti nel procedimento in parola in variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi, ai sensi della L.R. 55/2012 e del D.P.R. 160/2010 di cui all'oggetto.

Si precisa che, ai fini della compatibilità dell'intervento alle norme del "Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione" si demanda al parere di competenza dell'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione espresso ai sensi dell'art. 14-bis, commi 3 e 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Sono fissate le seguenti modalità e **prescrizioni generali**:

- L'agibilità del fabbricato è subordinata all'autorizzazione allo scarico delle acque come sopra citato;
- durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si dovranno adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo o danno a persone e cose; dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di sicurezza ed igiene nei lavori e nei cantieri;
- ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.P.R. n. 380/01 nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi del presente provvedimento e del nominativo della Ditta abilitata all'intervento, del progettista, del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in C.A., dell'impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori;
- per occupazione di aree e spazi comunali si deve ottenere apposita autorizzazione comunale;
- il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con idonee recinzioni / protezioni lungo i lati prospicienti le vie pubbliche e dovranno essere apposti idonei segnali con luce rossa agli angoli;
- gli impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente ed essere eseguiti da Ditte regolarmente abilitate le quali, al termine dei lavori, dovranno rilasciare i necessari certificati di conformità;
- dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte tutti i manufatti che fossero eventualmente danneggiati durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente permesso di costruire;
- dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997;

Sono fissate le seguenti modalità e **prescrizioni particolari**:

- trattandosi di intervento di ampliamento di fabbricato con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, dovranno essere prodotti idonei elaborati di progetto attestanti il rispetto dell'obbligo di installare infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, ai sensi dell'art. 4 c. 1-ter del D.P.R. 380/2001;
- **prima del rilascio del provvedimento unico, il proprietario richiedente dovrà presentare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, specifica "Dichiarazione di rinuncia al risarcimento per danni alluvionali" in cui dichiara:**
 - *Di escludere e di tenere indenne il Comune di Salgareda da ogni responsabilità derivante da fenomeni idraulici e/o di esondazione del fiume Piave;*
 - *Di rinunciare a presentare future richieste di risarcimento di eventuali danni, a cose o persone, che dovessero derivare da eventi alluvionali, in dipendenza del rischio idrogeologico dell'ambito dell'area d'intervento;*
- le opere di mitigazione previste nell'elaborato grafico tavola n. 22 e nella valutazione di impatto acustico (elaborato A21) dovranno essere ultimate completamente prima della presentazione della S.C.I.A. di agibilità (anche parziale) dell'immobile;
- i lavori di adeguamento dell'intersezione tra la strada comunale via Correr e la SP34 dovranno essere ultimati e collaudati prima della presentazione della S.C.I.A. di agibilità (anche parziale) dell'immobile;
- dovranno essere osservate le disposizioni previste dalla DGRV n. 2774/09 in merito alle "misure preventive protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota";
- in ragione del fatto che il parcheggio denominato P2 nell'elaborato grafico n. 054 verrà convenzionato ad uso pubblico, si ritiene opportuno spostare la vasca di laminazione interrata prevista al di sotto dello stesso (tavola n. 020) e posizionarla o in corrispondenza del parcheggio P1 riservato ai mezzi pesanti o in posizione arretrata adiacente all'ampliamento in progetto;
- dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/09, integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute;
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prodotti la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; tale documento può essere sostituito, da autocertificazione;

- di integrare le premesse e gli articoli dello schema di convenzione con le parti di testo evidenziate in colore azzurro come riportato nell' "ALLEGATO A", allegato al presente parere quale parte integrante e sostanziale (si evidenzia che le parti del testo in colore rosso sono relative alle integrazioni richieste dalla Provincia di Treviso con proprio parere).;
- per gli aspetti viabilistici si riportano le seguenti prescrizioni trasmesse dalla Polizia Locale del Comune di Salgareda:
"In merito alla realizzazione della nuova intersezione in Via Correr (uscita civici 26 e 28) si prescrive quanto segue:
 - Dovrà essere rispettato quanto indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19 aprile 2006 – "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", in merito alle distanze di visibilità nelle intersezioni a raso, specificando che a opera ultimata e prima del collaudo dovrà essere prodotta e verificata da tecnico abilitato, dichiarazione di conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale stesso;
 - In merito alla larghezza della sede stradale e considerato che il progetto di modifica della stessa viene realizzato anche per rendere più sicura la circolazione dei mezzi pesanti che si recano c/o il complesso produttivo della Casa Vinicola Bosco Malera, si chiede si valutato con attenzione, in sede di realizzazione dell'opera, l'allargamento della sede stradale ad almeno 3 metri per corsia di marcia al fine di rendere più agevole l'incrocio dei mezzi pesanti che come noto hanno una larghezza media (esclusi specchi retrovisori esterni) di mt. 2,55".

In assenza delle suddette dichiarazioni sarà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e pertanto i lavori non potranno essere iniziati.

Alla fine dei lavori, qualora le terre da scavo non vengano riutilizzate in cantiere, dovrà essere prodotta attestazione dell'invio del modello 2 (allegato alla nota di indirizzo della Regione Veneto prot. n. 397711 in data 23/09/2013 e disponibile all'indirizzo internet <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocche-da-scavo>) al Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche ed a questo Comune.

5

Il presente parere non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

Il permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti di terzi ed è valido per il periodo assentito ad ultimare i lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completamente ultimati tre anni dal loro inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare dovrà presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del titolo abilitativo.

Si allega:

- Schema di convenzione con integrazioni (ALLEGATO A)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Gabriele Favaretto

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

REPUBBLICA ITALIANA (ALLEGATO A)

COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Rep. n.

BOZZA DI CONVENZIONE PER AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'

PRODUTTIVA – SPORTELLLO UNICO AI SENSI DELL'ART. 4

DELLA L.R. 55/2012 E DELL'ART. 8 D.P.R. 160/2010

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno del mese di (.....),

tra i signori: -----

1) architetto, nato a (...) il e residente ain

..... N....., che interviene e stipula nella sua qualità di Responsabile

dell'Area Tecnica giusto decreto di nomina sindacale n° 3 in data 02/01/2017, in

rappresentanza del Comune di Salagreda (TV), codice fiscale 80012290260, ai sensi

dell'art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 267/2000 che nel prosieguo dell'atto può

essere chiamato per brevità "Comune";-----

2) Sig.nato a....., il(c.f.

.....) e residente a (TV), in Via....., n., il quale interviene

nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della soggetti attuatori

Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l., con sede legale in Salgareda (TV) Via Correr,

n.17, iscritta al n. 00191530260 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di

Treviso (C.F.- P.IVA 00191530260) che nel prosieguo dell'atto può

essere chiamato per brevità "SOGGETTI ATTUATORI".

PREMESSO

- che i "SOGGETTI ATTUATORI" di cui sopra hanno presentato all'ufficio

comunale Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in data 20.10.2017 prot.

10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613, integrata

successivamente in data 30.10.2017 prot. 10964, istanza per VARIANTE AL P.I. E
AL P.A.T. RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO CASA VINICOLA
"BOSCO MALERA" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R.
07 settembre 2010 n. 160, inerente all'attività produttiva esistente sita a Salgareda
(TV) in Via Correr, n. 17, nei terreni di proprietà censiti al nuovo Catasto Terreni:
Comune di Salgareda (TV) Foglio 9, mappali 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136,
1137, 1139, 29, 31, 544, 570, 902, 921, della superficie complessiva di mq.
22.521,00.

- Mapp.le n. 29 mq. 3.100;

- Mapp.le n. 1131 mq. 75 ;

- Mapp.le n. 902 mq. 2.648;

- Mapp.le n. 1130 mq. 21;

- Mapp.le n. 1136 mq. 249;

- Mapp.le n. 31 mq. 13.868;

- Mapp.le n. 1132 mq. 204;

- Mapp.le n. 1133 mq. 25;

- Mapp.le n. 1134 mq. 831;

- Mapp.le n. 1135 mq. 110;

- Mapp.le n. 1137 mq. 195;

- Mapp.le n. 1139 mq. 794;

- Mapp.le n. 544 mq. 169;

- Mapp.le n. 570 mq. 10;

- Mapp.le n. 921 mq. 222;

- che il suddetto progetto è a firma dell'arch. Valter Granzotto dello Studio
PROTECO engineering s.r.l., con sede in Via C. Battisti a San Donà di Piave (VE);

- che con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) del Comune di Salgareda (TV);

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016 è stato approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salgareda (TV);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016 è stata approvata la 1° variante al P.I.;

- che il P.A.T. vigente, individua per l'area ove attualmente opera la ditta i seguenti vincoli e classificazioni:

- carta dei vincoli: parte in vincolo paesaggistico – corsi d'acqua – art. 142 comma 1 lett. c, parte in fascia di rispetto stradale, area a rischio medio P2 del PAI, sismico
- carta delle invarianti: buffer zone e un corpo di fabbricata del complesso è classificato come edificio di valenze storico-testimoniale;
- carta delle fragilità: terreni idonei a condizione tipo A;
- carta della trasformabilità: attività produttiva in zona impropria;

- che l'attività in essere è classificata dal PAT come attività produttiva in zona impropria e pertanto sottoposta alle disposizioni e direttive dell'art. 13 comma delle N.T.A. del P.A.T. riferito a tali attività;

- che l'art. 13, comma 41 disciplina lo Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR 160/2010) la cui procedura deve avvenire in coerenza con la disciplina definita dal P.A.T. nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti ed alle fragilità individuate dal P.A.T.;

- che l'intervento proposto ricade all'interno di un ambito territoriale individuato dal P.A.T. vigente quale invariante di natura ambientale: AREE DI CONNESSIONE

NATURALISTICA (BUFFER ZONE), disciplinate dall'art. 9 delle norme tecniche del P.AT.;

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 11/2004, il "Piano regolatore comunale" è costituito dal piano di assetto del territorio comunale (PAT) e dal piano degli interventi (PI);

- che la pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 11/2004, si esplica mediante il "piano regolatore comunale" che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI);

- che l'immobile oggetto della presente richiesta di variante, "ricade" all'interno di un ambito di "INVARIANTE" ("BUFFER ZONE"), come si evince dalla tavola "Elaborato 2 – CARTA DELLE INVARIANTI" del PAT approvato;

- che ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) della LEGGE REGIONALE 06 giugno 2017, n. 14 *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", "Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";*

- che l'intervento costituisce variante al PAT e PI in quanto il PAT consente per tali attività esclusivamente gli ampliamenti fino all'80% per cento della superficie coperta esistente e comunque non superiori a 1.000 mq., ai sensi dell'art. 13, comma

42 delle N.T.A. del P.A.T., mentre l'ampliamento in progetto è di 3.635,24 mq.

- che l'area in cui insiste l'edificio è classificata dal PAT come un ambito di "invariante di natura ambientale": AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) e, pertanto, andando ad intervenire su un invariante, l'intervento si configura come variante al PAT;

- l'intervento di ampliamento dell'attività esistente di ricade, inoltre, in base alle previsioni del P.I. vigente, in un una "Z.T.O. E3 agricola", ossia in un ambito in cui non è consentito l'insediamento di tale attività per cui l'intervento proposto risulta in contrasto con il P.I. vigente;

- che la L.R. n. 55 del 31/12/2012, all'art. 4 prevede che in variante allo strumento urbanistico generale siano realizzabili, mediante procedimento unico di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico;

- che la realizzazione di detti interventi è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale sono definiti:

a) le modalità ed i criteri di intervento;

b) le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale;

- che a seguito dell'acquisizione dei due fabbricati residenziali denominati in progetto "fabbricato B" e "fabbricato C" si estende su una superficie di 20.982 mq ed il progetto in particolare consiste nelle seguenti opere:

➤ Cambio di destinazione d'uso del fabbricato denominato B in spogliatoi per i dipendenti, servizi igienici, locale pausa, sala riunioni e uffici;

➤ Ampliamento dell'edificio esistente con la costruzione di un nuovo deposito di 3.635,24 mq;

➤ Opere interne nell'edificio esistente per riorganizzare gli spazi della produzione;

➤ Risistemazione degli spazi esterni con la riorganizzazione dei percorsi degli automezzi in entrata e in uscita con creazione nuovi stalli di sosta per gli automezzi pesanti e un nuovo parcheggio per i dipendenti di circa 30 nuovi stalli;

➤ Ricollocazione degli impianti di azoto e di gpl e realizzazione di nuovo impianto antincendio;

➤ Realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche e di vasca di laminazione di 900 mc;

➤ Modifica delle rampe di accesso dalla Strada Provinciale SP34.

CONSIDERATO:

- che i "SOGGETTI ATTUATORI" hanno la necessità di attuare l'intervento di ristrutturazione ed ampliamento al fine di consentire un generale ammodernamento dell'attività esistente con una razionalizzazione delle fasi lavorative, ricavando idonei spazi di lavoro, migliorando le condizioni di sicurezza nonché potenziando l'attività con conseguente assunzione di altro personale dipendente stimato in 8 nuovi dipendenti, come si evince dalla Relazione Piano Aziendale di Investimento del progetto.

- che con determinazione del Responsabile S.U.A.P. del Prot. N. è stata disposta la conclusione positiva, ai sensi art.14-ter, comma 7 della L. 241/1990, della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona, indetta con comunicazione del 31/01/2018, prot. n. 1076-1082, inerente alla variante al P.A.T., ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 55/2012 e dell'articolo 8 del

DPR 160/2010, per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sita a Salgareda (TV) in Via Correr, n. 17 - Soggetti attuatori Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.***** del *****, divenuta esecutiva ai sensi di legge comportando variante dei vigenti P.A.T. e P.I., ha espresso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55 del 31/12/2012, parere favorevole al rilascio in variante urbanistica del provvedimento unico di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'ampliamento dell'attività produttiva in questione, condividendo la scelta in quanto si ritiene che detto intervento vada a razionalizzare l'attività esistente, storicamente presente nel comune di Salgareda nonché considerando le opere di mitigazione previste nel progetto ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

- che la riorganizzazione ed ampliamento dell'attività produttiva è volto, oltre alla riorganizzazione e messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e movimentazione evitando interferenze e lo stazionamento dei mezzi lungo via Correr, anche a risolvere le criticità determinate dall'immissione dei mezzi sulla S.P. 34 - Sinistra Piave.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE.

I contraenti dichiarano di essere a conoscenza e confermare le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti riportati in elenco con il rispettivo codice del portale telematico UNIPASS:

- Tav. 001 – corografia con indicazione degli interventi 00191530260-20102017-1443.008:

- Tavola 2 - Variante al PI (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0125:
- Tavola 2 - Variante al PI (prot. 1790 del 19.02.2018)00191530260-20102017-1443.0125:
- Tav. 003 – piano particellare 00191530260-20102017-1443.070:
- Tav. 004 - Documentazione fotografica 00191530260-20102017-1443.006:
- Tav. 005 – planimetria generale con sistemazione degli esterni e distanze dai confini 00191530260-20102017-1443.007:
- Tav. 006 – planivolumetrico stato di fatto 00191530260-20102017-1443.024:
- Tav. 007 – fabbricato A pianta piano terra – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.025:
- Tav. 008 - fabbricato A pianta piano primo – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.026: Tav. 009 – Fabbricato A pianta della copertura – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.027:
- Tav. 010 – fabbricato A – prospetti e sezioni – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.028:
- Tav. 011 – fabbricati B e C piante, prospetti e sezioni – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.029:
- Tav. 012 – analisi dei flussi di produzione e delle criticità – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.009:
- Tav. 013 – planivolumetrico stato di progetto 00191530260-20102017-1443.030:
- Tavola 014 - Fabbricato A - Pianta piano terra –stato di progetto (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0127:
- Tavola 015 - Fabbricato A - Pianta piano primo – stato di progetto (prot. 1790

del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0128:

- Tavola 016 - Fabbricato A - Pianta copertura – stato di progetto (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0129:
- Tavola 017 – Fabbricato A prospetti e sezioni – stato di progetto (prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0130:
- Tavola 018 - Fabbricato B Pianta, prospetti e sezioni – stato di progetto (prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0131:
- Tav. 019 – calcolo delle superfici impermeabili – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.011:
- Tav. 020 – planimetria con linea di raccolta acque bianche – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.012:
- Tav. 021 – manufatti linee acque meteoriche – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.013:
- Tavola 22 – Fabbricato A - Opere di mitigazione-stato di progetto (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0132:
- Tav. 023 – prevenzione incendi pianta piano terra – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.076:
- Tav. 024 – prevenzione incendi pianta piano primo - stato di progetto 0191530260-20102017-1443.073:
- Tav. 025 – prevenzione incendi pianta copertura – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.077:
- Tav. 026 – prevenzione incendi prospetti e sezione – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.075:
- Tav. 027 - impianto rilevazione incendi – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.043:

- | | |
|---|--|
| ▪ Tav. 028 – impianto rilevazione incendi – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.042: | |
| ▪ Tavola 029 - Impianto elettrico di illuminazione e FM – stato di progetto (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0139: | |
| ▪ Tavola 029.1 - Impianto elettrico di illuminazione aree esterne – stato di progetto (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0140: | |
| ▪ Tav. 030 – impianto fotovoltaico – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.045: | |
| ▪ Tavola 031 - Raffronto Fabbricato A Pianta piano terra (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0133: | |
| ▪ Tavola 032 - Raffronto Fabbricato A Pianta piano primo (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0134: | |
| ▪ Tavola 033 - Raffronto Fabbricato A Pianta copertura (prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0135: | |
| ▪ Tavola 034 - Raffronto Fabbricato A prospetti e sezioni (prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0136: | |
| ▪ Tavola 035 - Raffronto Fabbricato B Pianta, prospetti e sezioni (prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0137: | |
| ▪ Tav. 036 – documentazione fotografica stato di fatto 00191530260-20102017-1443.059: | |
| ▪ Tav. 037 – rilievo plano-altimetrico stato di fatto 00191530260-20102017-1443.060: | |
| ▪ Tav. 038 – rilievo linee tecnologiche e segnaletica – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.061: | |
| ▪ Tav. 039 – sezioni trasversali via Correr – stato di fatto 00191530260-20102017- | |

1443.062:

- Tav. 040 – sezioni trasversali SP34 – stato di fatto 00191530260-20102017-

1443.058:

- Tavola 041 - Planimetria nuova rampa di accesso alla SP 34 – stato di progetto (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0145:

- Tavola 042 – Linee tecnologiche e segnaletica stradale – stato di progetto (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0146:

- Tavola 043 - Sezioni stradali via Correr – stato di progetto (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0147:

- Tavola 044 - Sezioni trasversali SP 34 – stato di progetto (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0138:

- Tav. 045 – planimetria con opere di smaltimento acque meteoriche accesso alla SP34 da via Correr – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.068:

- Tav. 046 – planimetria generale illuminazione pubblica accesso alla SP34 da via Correr – stato di progetto (prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0154:

- Tav. 047 – nuova rampa di accesso alla SP34 - raffronto 00191530260-20102017-1443.066:

- Tav. 048 – sezioni trasversali via Correr – raffronto 00191530260-20102017-1443.065:

- Tav. 049 – sezioni trasversali SP34 – raffronto 00191530260-20102017-1443.064:

- Tavola 50 – planimetria con schema misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0141:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tavola 051 - Rilievo dendrologico (prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0142: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tavola 052 – Planimetria con schema fognario – stato di fatto 00191530260-20102017-1443.0143: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tavola 053 – Planimetria con schema fognario – stato di progetto 00191530260-20102017-1443.0144: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tavola 54 – Verifica standard (prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0152: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tavola 55 – Indicazioni cromatiche delle facciate (prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0153: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A01 – relazione di variante al P.I. e al P.A.T. - 00191530260-20102017-1443.071: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A02 – relazione tecnico illustrativa generale 00191530260-20102017-1443.023: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A03 – relazione paesaggistica 00191530260-20102017-1443.072: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A04 - Rapporto ambientale preliminare 00191530260-20102017-1443.079 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A05 – Relazione L. 13/89 00191530260-20102017-1443.041: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A06 – Valutazione di compatibilità idraulica 00191530260-20102017-1443.010: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A07 – relazione tecnica prevenzione incendi 00191530260-20102017-1443.074: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A08 – relazione tecnica impianto di rilevazione incendi 00191530260-20102017-1443.046: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A09 – relazione tecnica impianto elettrico 00191530260-20102017-1443.047: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A10 – relazione tecnica impianto fotovoltaico 00191530260-20102017-1443.048: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ A11 relazione tecnica accesso alla SP34 da via Correr – illuminazione pubblica stato di progetto (prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017- | |

1443.0155:

- A12 – indagine geognostica e relazione geologico geotecnica - 00191530260-

20102017-1443.049:

- A13 – relazione tecnica L. 10/91 e DM 37/08 00191530260-20102017-

1443.050:

- A14 relazione previsionale di clima acustico (sostituita con valutazione di impatto acustico prot. 1789 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.051:

- A15 – calcolo superficie coperta 00191530260-20102017-1443.022:

- A016 – relazione piano aziendale di investimento 00191530260-20102017-1443.015:

- A17 - disponibilità delle aree e degli edifici (prot. 3915 del 09.04.2018)

00191530260-20102017-1443.0156:

- A18 – titoli edificatori dei fabbricati 00191530260-20102017-1443.078:

- A19 – fotosimulazioni dell'intervento 00191530260-20102017-1443.016:

- A20 – computo metrico estimativo accesso alla SP3400191530260-20102017-1443.052:

- A21 Valutazione impatto acustico (prot. 1789 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0118:

- A22 Analisi dei flussi di traffico (prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0119:

- A23 Relazione tecnica illuminazione aree esterne (prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0120:

- A24 Relazione barriere di sicurezza stradale (prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0121:

- A25 Cronoprogramma (prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-

1443.0122:

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI.

I “SOGGETTI ATTUATORI” dichiarano al “COMUNE” di avere la disponibilità della totalità degli immobili descritti in premessa e si impegnano a dare esecuzione all’ampliamento dell’attività produttiva come previsto dagli elaborati progettuali approvati con D.C.C. n.***** del *****. I “SOGGETTI ATTUATORI” dichiarano, altresì, di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria e le opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

I soggetti attuatori si impegnano, altresì, all’esecuzione delle opere stradali, come da elaborati di cui all’art. 1 con le modalità descritte negli stessi e nella convenzione fra la Provincia di Treviso-Settore Viabilità, il Comune di Salgareda e la ditta istante, allegata alla presente (“ALLEGATO – A” – parte integrante e sostanziale), in quanto funzionali alla messa in sicurezza della S.P. 34 – Sinistra Piave.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

- (aree a verde – 4% Superficie territoriale): mq. 376,10
- (aree a parcheggio – 6% Superficie territoriale): mq. 1.000,70
- Rampa di collegamento S.P. 34: mq.

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD

I Soggetti attuatori con la presente convenzione si impegnano a vincolare ad uso pubblico gratuito la suddetta area a “parcheggio” (indicata negli elaborati con la

sigla “P2”) di cui all’art. 5, mediante specifico atto notarile registrato e trascritto con spese interamente a proprio carico. I Soggetti attuatori si impegnano, altresì, a provvedere alla cura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta area con oneri esclusivamente a proprio carico. L’uso di detta area verrà disciplinato in base ad orari definiti e concordati con l’amministrazione comunale.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, nuova rampa, illuminazione pubblica) oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui al suddetto art. 1.

L’intervento di riorganizzazione aziendale della Casa Vinicola “Bosco Malera” prevede anche la messa in sicurezza dell’accesso alla Strada Provinciale, al fine di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale e con lo scopo di garantire una migliore visibilità e un più ampio spazio di manovra in corrispondenza dell’intersezione, riducendo il rischio di incidenti stradali dovuti alla presenza di mezzi pesanti. Il progetto per il nuovo accesso alla Strada Provinciale 34 è stato impostato in modo da realizzare un’intersezione più sicura mediante la realizzazione di un’unica rampa con intersezione a T.

I SOGGETTI ATTUATORI titolari del permesso di costruire provvederanno all’esecuzione diretta dell’opera di urbanizzazione primaria, funzionale all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, ai sensi dell’art. 36, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. L’opera verrà realizzata con oneri interamente a carico dei SOGGETTI ATTUATORI e secondo le indicazioni, le modalità ed i tempi disposti dalla Provincia di Treviso come riportato nella convenzione per la realizzazione della rampa (“ALLEGATO – A”), allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. I

SOGGETTI ATTUATORI, una volta ultimata e collaudata l'opera con esito positivo, provvederanno a cedere gratuitamente al demanio comunale l'opera e le porzioni dei terreni acquisiti dai SOGGETTI ATTUATORI stessi per la realizzazione dell'opera stessa. Il costo delle suddette opere di urbanizzazione primaria da eseguire andrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, così come determinato in base alle disposizioni e alle tariffe vigenti alla data dell'inizio dei lavori. Il costo complessivo della nuova rampa di intersezione ammonta a complessivi Euro 546.418,16 (comprensivi di IVA, spese di progettazione, direzione lavori, collaudi, acquisto delle porzioni di terreno per realizzare l'opera, ecc.) come attesta il Quadro economico ed il computo metrico trasmessi con nota del 30/05/2018 prot. N. 5905.

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/20166 e ss.mm.ii. e al relativo regolamento di attuazione.

Art. 6 – COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei SOGGETTI ATTUATORI. L'agibilità degli edifici, anche solo parziale, è subordinata all'avvenuto collaudo con esito positivo delle suddette opere di urbanizzazione primaria e di mitigazione.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELLA SOGGETTI ATTUATORI

La realizzazione delle opere primarie da parte dei SOGGETTI ATTUATORI andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente, afferenti il rilascio dei permessi di costruire. I SOGGETTI ATTUATORI si obbligano altresì a versare al

comune all'atto del rilascio del permesso di costruire il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire.

Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

I SOGGETTI ATTUATORI si impegnano a cedere al comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli con assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni.

Per quanto riguarda le opere stradali che interessano la viabilità provinciale, vigono le disposizioni di cui alla convenzione citata ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del permesso di costruire, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di cui ai suddetti artt. 6 ed 8. Per quanto riguarda i tempi e le modalità di esecuzione della nuova rampa di intersezione con la S.P. 34 si demanda all'art. 5 della convenzione.

Art. 10 – CONTRIBUTO INTERESSE PUBBLICO.

Ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.A.T. del Comune di Salgareda (TV) “*si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al vantaggio pubblico sia almeno pari ad una volta e mezza quello privato. In altri termini, il vantaggio pubblico derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà essere inferiore al 60% dell'incremento di valore complessivo, avendo riguardo sia agli aspetti fisici, sia a quelli ambientali, paesaggistici, territoriali e architettonici*”. Il suddetto incremento di valore complessivo, denominato plus-valore, è inteso dal vigente

Piano degli Interventi quale differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario aumentato di tutti gli oneri necessari per la trasformazione dell'area oggetto d'intervento. Detto vantaggio pubblico derivante dalla variante è stato pertanto determinato mediante l'applicazione per analogia dei parametri previsti dall'art. 5.1.1 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente e della 3^ variante al P.I. adotta con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/06/2018. La differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario, determinati mediante specifica perizia di stima giurata del 14/06/2018 prot. n. 6496 redatta dall'ing. De Pieri Stefano, aumentati di tutti gli oneri necessari per la trasformazione dell'area oggetto d'intervento (opere di urbanizzazione primaria, costo progetto, ecc) determinano un importo negativo in quanto il solo costo della rampa, realizzata con oneri interamente a carico della ditta e che poi verrà ceduta al comune, supera la differenza tra il valore finale ed iniziale quantificato dalla perizia in Euro 181.000,00 (centottantunomila/00). La presente variante al P.A.T. e P.I., da un punto di vista urbanistico, non comporta cambio di destinazione di zona dell'ambito di intervento che verrà individuato nella cartografia del P.A.T. e P.I. all'interno di un perimetro definito "*Ambito S.U.A.P. – Progetto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del, a seguito di procedimento di Sportello Unico Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010*", ferme restando le attuali destinazioni urbanistiche (azioni strategiche e destinazioni di Z.T.O.) .

Art. 11 - TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTERESSE PUBBLICO

La corresponsione del suddetto contributo di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 5.2 delle N.T.O. del vigente Piano degli Interventi risulta non dovuta per le ragioni

riportate all'art. 10 della convenzione ossia in quanto compensata dalla cessione al comune della nuova rampa di accesso alla S.P. 34 interamente realizzata con oneri esclusivamente a carico dei SOGGETTI ATTUATORI.

**Art. 12 - ONERI A CARICO DELLA SOGGETTI ATTUATORI -
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

Il valore delle aree e delle opere cedute al comune è scomputabile dal contributo di costruzione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, ai sensi dell'art. 30, comma 11 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.

Considerando che il costo della rampa di intersezione stradale con la S.P. 34 di cui all'art. 5 della convenzione, è stato quantificato in Euro 546.418,16 (comprensivi di IVA, spese di progettazione, direzione lavori, collaudi, acquisto delle porzioni di terreno per realizzare l'opera, ecc.) come attesta il Quadro economico ed il computo metrico trasmessi con nota del 30/05/2018 prot. N. 5905, e che il contributo di costruzione relativo all'intervento è stato quantificato in complessivi Euro 56.887,40 così distinti:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Oneri di urbanizzazione primaria: | Euro 31.065,95 |
| - Oneri di urbanizzazione secondaria | Euro 24.865,10 |
| - Contributo ambientale: | Euro 956,35 |

Risulta che nulla è dovuto al Comune in termini di contributo di costruzione da parte dei soggetti attuatori essendo tale importo interamente scomputabile dal costo di realizzazione della suddetta rampa.

Art. 13 – GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del comune polizza

fideiussoria per l'importo di €. 546.418,16 () pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data . . con la società che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Per quanto attiene le opere stradali su viabilità provinciale vigono le disposizioni di cui alla già citata convenzione in allegato "A".

Art. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOGGETTI ATTUATORI

La "SOGGETTI ATTUATORI" si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva di logistica; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i "SOGGETTI ATTUATORI" sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a 3 % del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio. I "SOGGETTI ATTUATORI" riconoscono l'equità di detta penale. L'efficacia dell'agibilità, anche solo parziale, dell'edificio di progetto sarà subordinata alla preventiva presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione della nuova rampa di accesso alla S.P. 34 e di avvenuto collaudo con

esito positivo della stessa.

Art. 15 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei “SOGGETTI ATTUATORI”.

Art. 16 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della “SOGGETTI ATTUATORI” con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 17 - DECADENZA DELLA VARIANTE

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

ART. 19 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale la
convenzione fra la Provincia di Treviso -Settore Viabilità, il Comune di Salgareda e
la ditta istante per al realizzazione della rampa sottoscritta ("ALLEGATO – A"),
della Provincia di Treviso.

Fatto in unica copia, letto, confermato e sottoscritto. -----

Per il Comune:

Per La Soggetti attuatori:

REGIONE DEL VENETO



ULSS2

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Oderzo,
Prot.

25.05.18
96408

UNIPASS del Comune di

SALGAREDA

Cod. Pratica 00191530260-20102017-1443

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 5761		Biblioteca
Tributi	25 MAG 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. ✓
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Ambiente
			Attività Prod.

OGGETTO: Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo **Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.** in Variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1260/2010 e s.m.i. e dell'art. 4 L.R. 55/2012 e s.m.i. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.

In riferimento alla pratica UNIPASS assunta al Protocollo aziendale in data 24.04.2018 con il n. 76757 pari oggetto, si esprime, sulla scorta della documentazione inviata e per quanto di competenza, **Parere Favorevole**, fermo restando quanto già indicato nel ns. precedente parere Prot. n. 6720 del 12.01.2018.

Distinti saluti.

Azienda ULSS2
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Il Direttore
Dr. Sandro CINQUETTI

Responsabile del Procedimento : - dr. Sandro Cinquetti
Responsabile dell'Istruttoria: - TdP dott. Gianni Carpenè
tel.: 0422/715654 - fax: 0422/715631 - e-mail: gianni.carpenè@aulss2veneto.it

Procedimento certificato
protocollo n. 512/2018

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene, Sanità Pubblica e
Medicina di Comunità
Distretto Trevigiano

Oderzo,
Prot.

12.01.18
6720

UNIPASS del Comune di
SALGAREDA

Cod. Pratica 00191530260-20102017-1443

OGGETTO: Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo **Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.** in Variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1260/2010 e s.m.i. e dell'art. 4 L.R. 55/2012 e s.m.i. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.

In riferimento alla pratica UNIPASS assunta al Protocollo aziendale in data 01.12.2017 con il n. 216367 pari oggetto si esprime, sulla scorta della documentazione inviata e per quanto di competenza, **Parere Favorevole**, a condizione che:

- i servizi igienici e le docce, privi di aerazione naturale diretta, siano dotati di idoneo impianto di ventilazione meccanica, come previsto al punto 2.1 e) e 2.2 della Circolare Regionale n. 13/97 (*Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario*);
- le porte dei servizi igienici, siano opportunamente munite di serratura d'emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza, come previsto al punto 2.1 d) della Circolare Regionale n. 13/97 (*Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario*);
- i locali spogliatoio e docce siano dimensionati in rapporto al numero degli addetti e siano realizzati in conformità a quanto previsto ai punti 2.3 e 2.2 della Circolare Regionale n. 13/97 (*Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario*);
- sia data comunicazione d'inizio attività da parte della Ditta, completando la scheda informativa con le notizie mancanti riguardanti la lavorazione.

Distinti saluti.



Il Direttore
Giovanni Gallo

Responsabile del Procedimento: - dr. Giovanni Gallo
Responsabile dell'Istruttoria: - TdP dott. Gianni Carpenè - TdP dott. Danilo Mazzon
tel.: 0422/715654 - fax: 0422/715631 - e-mail: gianni.carpenè@aulss2veneto.it



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TREVISO

Area Prevenzione Incendi

TRASMESSO VIA PEC

Allo

Sportello Unico per le Attività
produttive del Comune di
Salgareda

All'att.ne dell'Arch. Gabriele Favaretto

Oggetto: Comune di Salgareda - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i per l'applicazione della procedura sportello unico di attività produttive relativa alla ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo: Casa Vinicola Bosco Malera sito in via Correr 17.

Si riscontra la nota pari oggetto, con la quale codesto Ufficio ha invitato lo scrivente Comando ad inviare le informazioni utili per le valutazioni di cui all'oggetto.

Al riguardo si comunica che questo Ufficio, per la Ditta in oggetto indicata, ha istruito il fascicolo n. 24039 e in data 13.11.2017 con nota prot. n. 21529 ha approvato un progetto di ampliamento della cantina (attività di cui ai p.ti 70 - 36 - 34 - 44 -74 dell'allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n. 151).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

ST

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Ragioneria	Prot. n° - 12770		Biblioteca	
Tributi	12 DIC 2017		Serv. Sociali	
Segreteria			I.L.P.P. 8	
Demografici			Urbanistica	
Potizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario		Attività Prod.

Via Santa Barbara, 5 - 31100 TREVISO

per il Comandante prov.le
(Micele)
D.V.D. Giuseppe Quinto

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE)

Centralino Uffici Amministrativi
Prevenzione Incendi

Sala Operativa
E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it
E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it

Tel. 0422/358.111
Tel. 0422/358.127-128-129

Tel. 0422/358.100-101 - soccorso 115

prot. 11563 del 13.11.2017

dipvvf.COM-TV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0021529.13-11-2017



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TREVISO

"Incede per Ignes"

Ufficio PREVENZIONE INCENDI

Alla Ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL
Via Correr, 17
31040 SALGAREDA (TV)

Al Comune di SALGAREDA (TV)

OGGETTO: Comune di SALGAREDA (TV) – Pratica n. 24039 rif prot. 20444 del 23/10/2017
Ditta CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL – Via Correr, 17 – Richiesta di parere di valutazione progetto per realizzazione ampliamento con nuovo magazzino confezioni di vino con relativi imballi da confezionamento da mq 3100 e con impianto fotovoltaico da 68 KW in copertura del magazzino e variante lay - out interno con centrale termica da kW 1490 alimentata a gasolio e spostamento deposito con serbatoio interrato di GPL da 1,65 mc a servizio di tubi radianti esistenti.
(attività di cui ai punti 70/C – 36/B – 34/C -44/B -74/C - dell'elenco allegato al DPR 01.08.11).

In relazione alla domanda di parere di conformità sopra emarginata si comunica che la documentazione progettuale, prodotta ai sensi del D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151, risulta

conforme alla normativa vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi
con le seguenti prescrizioni:

1. il locale pompe antincendio sia rispondente alle norme UNI 11292/ 2008 con accesso dall'esterno e con sistema di pompaggio conforme alle UNI 12845.
2. l'impianto fotovoltaico sia installato conforme alla lett circ n. 1324 del 7/02/2012 e dotato di un interruttore di sgancio in modo da sezionare la corrente prodotta dai pannelli all'esterno del fabbricato con sezionamento a valle dei quadri di stringa e l'interfaccia l'anel al fine di evitare pericoli di folgorazione in caso di spegnimento di incendi.
3. Sia installata la cartellonistica indicante il rischio elettrico dell'impianto FV conforme la D.vo 81/2008 e alla circolare Min. Interno sopra richiamata.

Al termine dei lavori e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, codesta ditta dovrà produrre a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** per le attività si cui all'Allegato I al D.P.R. 151/11, unitamente alle dichiarazioni e certificazioni, redatte secondo la modulistica di cui al Decreto DCPST n. 200 del 31.10.2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

IL RESPONSABILE dell'ISTRUTTORIA
Il Funzionario
(Guidotti)

*firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del
nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del
D.Lgs.n. 39/1993*

IL COMANDANTE PROV.LE
(Michele)

(FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE)

Via Santa Barbara, 5 – 31100 TREVISO

Centralino Uffici Amministrativi

Tel. 0422/358.111

* Prevenzione Incendi

Tel. 0422/358.127/128/129

Sala Operativa

Tel. 0422/358.100-101 - soccorso **115**

E-mail: comando.treviso@vigilfuoco.it

E-mail certificata: com.treviso@cert.vigilfuoco.it

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0002208/URB
FASCICOLO 1142
Venezia, 22 GIU. 2018

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 6205		Biblioteca
Tributi	25 GIU 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. ✓
Demografici			Urbanistica ✓
Polizia Mun.			Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

Comune di Salgareda
Sportello SUAP
Via Roma n. 111
31040 SALGAREDA (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

OGGETTO: DITTA CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L.

Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera in variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/20112".

Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 ss.mm. e ii. Forma semplificata e modalità asincrona ai dell'art. 14 bis della L. 241/1990

In riscontro alla nota di pari oggetto si esprime, con la presente, il parere di competenza in relazione al progetto di ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera.

In via preliminare giova evidenziare che per effetto dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il bacino idrografico del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'interno del quale insiste l'area interessata dall'intervento, è confluito nel distretto idrografico delle Alpi orientali.

Tale area, in ragione della sua prossimità al fiume Piave, è stata indagata dal "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione" - approvato con d.p.c.m. 21 novembre 2013 (PAI Piave) - e classificata a pericolosità idraulica media P2 in ragione della previsione di un possibile livello d'acqua in movimento maggiore ad un metro per un tempo di ritorno di 100 anni.

Il P.A.I., infatti, costituisce strumento centrale del sistema di tutela del territorio dai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, pensato ed elaborato quale Piano su scala distrettuale nella considerazione in cui, individuato il bacino secondo lo schema superficiale di deflusso, è possibile che un'area attribuita ad un bacino (già regionale o interregionale) possa essere soggetta ad allagamento da un corso d'acqua appartenente ad un altro bacino (già nazionale).

Anche il *"Piano di gestione del rischio alluvioni"* (PGRA) - approvato dal Comitato Istituzionale della scrivente Autorità con delibera n. 1 del 3 marzo 2016 - ha confermato che l'ambito territoriale di cui si discute può essere interessato da fenomeni esondativi riconducibili al corso del fiume Piave, previsti sulla base di un tempo di ritorno di 30 anni e connotati da lame d'acqua che possono raggiungere il metro di altezza.

Lo stesso Piano regionale di assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza - approvato con d.c.r. n. 48 del 27 giugno 2007 - pur qualificando l'area a moderata pericolosità P1 evidenzia che *"lo scenario di maggior gravità è probabilmente quello prodotto dalle esondazioni dei fiumi Piave e Livenza limitrofi al bacino che non è stato possibile considerare in questo Piano in quanto derivante da valutazioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico"* (punto 3.1.2 Criteri di analisi, Relazione p. 43).

Si conferma dunque, come già riferito all'Amministrazione Comunale di Salgareda con nota prot n. 1158 del 4 aprile 2018, che le informazioni relative alla pericolosità idraulica e/o geologica ricavabili dagli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale, assumono valenza generale non circoscritta ai limiti territoriali del bacino di competenza ed esprimono, per l'effetto, un dato imprescindibile nell'assunzione delle determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le singole Amministrazioni sono chiamate nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

Pertanto, nell'impossibilità di prescindere dalle informazioni di maggior pericolosità emergenti dal PAI Piave e dal PGRA, l'assentibilità dell'intervento deve continuare ad essere valutata in relazione alla disciplina vigente espressa dal piano regionale di assetto idrogeologico, riferendosi, tuttavia, alla classe di pericolosità maggiore (P2) attesa la necessità di garantire, da parte della scrivente Amministrazione, le prioritarie esigenze di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione degli abitati, delle infrastrutture e dei beni, complessivamente sottese all'attività di pianificazione dell'assetto idrogeologico su scala distrettuale.

Sulle delineate premesse, considerate congiuntamente la disciplina di cui all'articolo 12 del piano regionale di assetto idrogeologico e le esigenze di mitigazione della vulnerabilità dell'area e dei beni esposti a possibili esondazioni del contiguo fiume Piave, l'assentibilità dell'ampliamento non può essere disgiunta dall'attuazione di soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

Si esprime quindi parere favorevole subordinatamente alla prescrizione che l'ampliamento proposto realizzi un innalzamento del piano di calpestio di almeno 1 metro rispetto all'attuale piano campagna o venga adottata una misura di mitigazione di analoga efficacia.

Da ultimo si rileva che il patrimonio edilizio esistente nelle aree classificate pericolose, così come ogni eventuale intervento di trasformazione ad esso afferente, deve essere oggetto di raccordo con i piani di emergenza predisposti dai competenti organi di protezione civile ai fini del relativo aggiornamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi

Responsabili dell'istruttoria

Avv. Cesare Lanna

cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it

Avv. Federica Moretti

federica.moretti@distrettoalpiorientali.it

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0002301/URB
FASCICOLO 1813
Venezia, 28 GIU. 2018

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Ragioneria	Prot. n° 7850		Biblioteca	
Tributi	29 GIU 2018		Serv. Sociali	
Segreteria			LL.PP. ✓	
Demografici			Urbanistica ✓	
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.	

Comune di Salgareda
Ufficio tecnico
Sportello SUAP
Via Roma n. 111
31040 SALGAREDA (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Comune di Salgareda (TV) – Ufficio Tecnico – Richiesta chiarimenti e precisazioni in merito al parere Vostro prot. n. 2208/URB del 22/06/2018 – ditta CASA VINICOLA BOSCOMALERA SRL

Si riscontra la nota di pari oggetto evidenziando, in via preliminare, che l'Autorità di bacino è ente deputato a pianificare e programmare, a scala distrettuale, le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, nonché alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Ciò premesso si conferma che la scrivente Amministrazione, valutata l'informazione di pericolosità localmente ricavabile dal PAI e dal PGRA ⁽¹⁾ sulla base della documentazione trasmessa da codesto Ufficio, ha impostato il proprio parere, tanto nella parte motiva quanto in quella prescrittiva, in funzione della prioritaria esigenza di assicurare la compatibilità dei nuovi edifici con la specifica tipologia di pericolo individuata e di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, gli abitati e i beni esposti.

¹ fenomeni esondativi riconducibili al corso del fiume Piave con lame d'acque che possono raggiungere il metro di altezza.

In tale prospettiva la propria favorevole determinazione è stata subordinata all'innalzamento del piano di calpestio di almeno 1 metro rispetto all'attuale piano di campagna, ovvero, all'adozione di una soluzione costruttiva con equivalente funzione mitigatrice.

Le richiamate esigenze di difesa impongono, pertanto, che l'ipotesi progettuale debba essere opportunamente modificata e/o integrata - anche attraverso specifiche valutazioni idrauliche - non prevedendo tale ipotesi la realizzazione di misure funzionali a minimizzare la vulnerabilità del complesso produttivo e la correlata esposizione di beni e persone.

Tutto ciò, detto rimane prerogativa di codesto Ufficio valutare, ai fini dell'assunzione della determinazione della conferenza di servizi, se le soluzioni difensive che dovranno inderogabilmente essere adottate comportino o meno una modifica sostanziale del progetto.

In conclusione si conferma, per quanto di stretta competenza, la determinazione già espressa con nota prot. n. 2208 del 22.6.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Responsabili dell'istruttoria

Avv. Cesare Lanna: cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it

Avv. Federica Moretti: federica.moretti@distrettoalpiorientali.it

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 2237		Biblioteca
Tributi	- 4 LUG 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. 8
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

Spett.le
Distretto delle Alpi Orientali
Cannaregio 4314
30121 Venezia
Alla c.a. del Segretario Generale
Ing. Francesco Baruffi
PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

e.p.c. Egregio avv. Cesare Lanna
MAIL: cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it

e.p.c. Egregio Avv. Federica Moretti
MAIL: federica.moretti@distrettoalpiorientali.it

e.p.c. Spett.le
Comune di Salgareda
Via Roma 111
31040 Salgareda (TV)
Alla c.a. Responsabile del Procedimento SUAP
Arch. Gabriele Favaretto
PEC: comune.salgareda.tv@pecveneto.it
MAIL: tecnico@comune.salgareda.tv.it

San Donà di Piave, 04.07.2018

ns. rif.: P862_502/2018

Oggetto: DITTA: CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL
Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera in variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012".

A seguito del Vs. parere del 02.06.2018 prot. n. 0002208/URB l'ufficio Tecnico del Comune di Salgareda ci chiede di adeguare il progetto alle Vs. prescrizioni.

L'indicazione fornita nella nota riporta quale intervento di mitigazione l'innalzamento del piano di calpestio della zona in ampliamento di almeno 1 metro rispetto al piano campagna, ovvero "venga adottata una misura di analoga efficacia".

Premesso che l'intervento è legato alla natura e attività dell'azienda esistente, il nuovo deposito previsto in ampliamento deve trovarsi alla stessa quota delle linee di produzione oggi attive. Modificare tale stato è praticamente impossibile sia dal punto di vista tecnologico che della movimentazione.

Colta la vs. indicazione e valutata l'impossibilità di mettere in sicurezza l'intero ambito aziendale, avremmo ipotizzato, visto che lo stesso perimetro dell'ampliamento è previsto in muratura in calcestruzzo di altezza pari a mt. 1,20 rispetto al piano campagna, che la misura di messa in sicurezza potrebbe essere costituita da paratie anti allagamento poste sugli accessi del nuovo deposito.



Per opportuna conoscenza vi alleghiamo l'elaborato grafico riportante la planimetria dell'ampliamento con indicata la posizione delle paratie rimovibili.

Precisiamo che l'edificio è costantemente presidiato, in quanto fuori dell'orario lavorativo sarà presente un custode che alloggerà in uno degli edifici residenziali acquisiti dall'azienda.

Confidando di aver correttamente interpretato le Vs. precisazioni chiediamo Vs. riscontro anche in previsione dell'incontro convocato dal R.U.P. del Comune di Salgareda il 10 luglio p.v.

Distinti saluti.

Il Progettista
Arch. Valter Granzotto

Allegato: Planimetria.

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N. 0002387/URS
FASCICOLO 1910
Venezia, -6 LUG. 2018

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 7353		Biblioteca
Tributi	- 6 LUG 2018		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP. ✓
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Ambiente
			Attività Prod.

Comune di Salgareda

Sportello SUAP

Via Roma n. 111

31040 SALGAREDA (TV)

comune.salgareda.tv@pecveneto.it

e.p.c. **Proteco Engineering s.r.l.**

Via Cesare Battisti, n. 39

San Donà di Piave (VE)

protecoengineering srl@legalmail.it

OGGETTO: DITTA CASA VINICOLA BOSCO MALERA S.R.L.

Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera in variante al P.A.T. ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/20112.

In data 4 luglio 2018 è pervenuta alla scrivente Amministrazione la nota della Proteco Engineering s.r.l., di pari oggetto, nell'ambito della quale viene ipotizzata, quale misura di sicurezza, la posa di "paratie anti allagamento poste sugli accessi del nuovo deposito".

Va sottolineato, ancora una volta, che le determinazioni già espresse con le precedenti note del 22 giugno 2018 (prot. n. 2208) e del 28 giugno 2018 (prot. n. 2301) sono state formulate in ragione della prioritaria esigenza di assicurare la compatibilità dei nuovi edifici con la specifica tipologia di pericolo individuata, minimizzando, pertanto, la vulnerabilità del complesso produttivo e dell'esposizione di beni e persone.

30121 VENEZIA - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it
e-mail: segreteria@adbve.it
PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

38122 TRENTO - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604
Sito web: www.bacino-adige.it
e-mail: authority@bacino-adige.it
PEC: adb.adige@legalmail.it

Sul presupposto che dal progetto di ampliamento non derivino interventi aventi ad oggetto locali interrati e seminterrati, si rileva che la prospettata soluzione pur inquadrandosi, di per sé, all'interno delle richiamate esigenze difensive, necessita di una progettazione che sia tarata sulle specifiche condizioni idrauliche riscontrate nel luogo considerato¹ e, pertanto, venga corredata di una puntuale valutazione tecnica che attesti tale idoneità anche con riguardo agli aspetti idrodinamici connessi e all'impiantistica adeguata ai fenomeni alluvionali.

Rimane codesta Amministrazione il soggetto competente all'assunzione di ogni conseguente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Responsabili dell'istruttoria

Avv. Cesare Lanna: cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it

Avv. Federica Moretti: federica.moretti@distrettoalpiorientali.it

¹ fenomeni esondativi riconducibili al corso del fiume Piave con lame d'acque che possono raggiungere il metro di altezza.